Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 183 del 21 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 21 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **853.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione dei masselli e dei cordoni e dalle imprese esercenti l'escavazione e la lavorazione del granito nelle cave del comune di Novate Mezzola.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **854.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale laureato e diplomato dipendente da farmacie delle provincie di Roma, Genova, Milano, Torino, Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Lucca, Ancona, Ascoli Piceno, Napoli, Bari, Lecce, Taranto, Catania e Messina.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 853.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione dei masselli e dei cordoni e dalle imprese esercenti l'escavazione e la lavorazione del granito nelle cave del comune di Novate Mezzola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741,

Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

Visti, per il comune di Novate Mezzola:

l'accordo collettivo 10 agosto 1951, sulle tariffe di cottimo per i lavoratori addetti alla produzione dei masselli e dei cordoni nelle cave, stipulato tra l'Unione Industriali Valtellinesi Sindacato Marmi e Pietre e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;

l'accordo collettivo 22 ottobre 1953, a chiarimento dell'art. 4 dell'accordo 10 agosto 1951, stipulato tra le medesime parti di cui allo stesso accordo 10 agosto 1951;

l'accordo collettivo 20 ottobre 1955, per la determinazione della retribuzione oraria per i dipendenti a cottimo delle aziende esercenti l'escavazione e la lavorazione del granito nelle cave, stipulato tra l'Unione Industriali Valtellinesi Sezioni Marmi e Pietre e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Sondrio, in data 28 agosto 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per il comune di Novate Mezzola, l'accordo collettivo 10 agosto 1951, relativo alle tariffe di cottimo per i lavoratori addetti alla produzione dei masselli e dei cordoni nelle cave, l'accordo collettivo 22 ottobre 1953 a chiarimento dell'art. 4 del predetto accordo 10 agosto 1951, l'accordo collettivo 20 ottobre 1955, relativo alla determinazione della retribuzione oraria per i dipendenti a cottimo delle aziende esercenti l'escavazione e la lavorazione del granito nelle cave, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori a cottimo dipendenti dalle imprese esercenti la produzione dei masselli e dei cordoni e dalle imprese esercenti l'escavazione e la lavorazione del granito nelle cave del comune di Novate Mezzola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 75. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 10 AGOSTO 1951 SULLE TARIFFE DI COTTIMO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DI MASSELLI E CORDONI NELLE CAVE DI NOVATE MEZZOLA

Addì 10 agosto 1951,

fra

il SINDACATO MARMI E PIETRE DELL'UNIONE INDUSTRIALI VALTELLINESI, rappresentato dal suo Presidente signor *G. Baluvio*, dal Vice Presidente rag. *U. Chiminello*, con l'assistenza del geom. *V. Longoni* dell'Impresa Picozzi, del sig. *C. Riva* e del Segretario dell'Unione Industriali rag. *C. Zagnoni*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI SONDRIO, rappresentata dal suo Segretario sig. *G. Carretto*, assistito dal segretario mandamentale di Chiavenna sig. *C. Bertelli* e dai lavoratori *Nonini Silvestro* e *Penone Carlo;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI SONDRIO, rappresentata dal suo Segretario rag. *C. Achille*, assistito dal suo segretario mandamentale di Chiavenna sig. *A. Massera*, dal rag. *C. Grassi* e dai lavoratori *Verdini Italo* e *Baluvio Ernesto,*

Si è convenuto quanto segue:

1) A partire dal 1° agosto 1951 le tariffe di cottimo dei « masselli » e dei « cordoni » prodotti nelle cave di Novate Mezzola, conformi a quelli « tipo » depositati presso il comune di Novate Mezzola, sono così fissate:

a) Masselli (per pavimentazione stradale tipo a lavorazione normale):

Fatturanti (compreso l'accatastamento)	L.	740 al mq.
tagliatori (compresa la manovalanza comune, normale, d'uso)	»	595 al mq.

b) *Cordoni Fatturanti*:

sezione 15 x 27:		
a punta mezzana	L.	240 al ml.
bocciardati	»	265 » »
sezione 20 x 25:		
a punta mezzana	»	280 » »
bocciardati	»	310 » »
sezione 30 x 20:		
a punta mezzana	»	345 » »
bocciardati	»	385 » »

c) *Cordoni Tagliatori*:

sezione 15 x 27	L.	190 al ml.
sezione 20 x 25	»	235 » »
sezione 30 x 20	»	260 » »

2) Le tariffe sopra specificate sono comprensive delle quote di rivalutazione di cui agli accordi interconfederali del 5 agosto 1949 e dell'8 dicembre 1950, nonchè degli scatti dell'indennità di contingenza sino al 1° agosto 1951 compreso.

3) L'indennità di mensa, l'indennità di caropane i compensi per gratifica natalizia, per festività e per ferie saranno corrisposti in aggiunta alle tariffe concordate.

4) Le variazioni in aumento o in diminuzione delle quote di indennità di contingenza, come di qualsiasi altra indennità, saranno ricalcolate proporzionalmente.

5) La decorrenza del presente accordo è fissata dal 1° agosto 1951

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 OTTOBRE 1953
A CHIARIMENTO DELL'ACCORDO COLLETTIVO 10 AGOSTO 1951

Addì, 22 ottobre 1953,

f r a

il SINDACATO MARMO E PIETRE DELL'UNIONE INDUSTRIALI VALTELLINESI, rappresentato dal suo Presidente cavaliere *G. Baluvio*, dal vice Presidente rag. *U. Chiminello* assistiti dal Direttore dell'Unione Industriali rag. *G. Zagnoni*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Sondrio, rappresentata dai signori *Giulio Chiarelli, Diligenti Emilio* e *Bertelli Costante*,

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Sondrio rappresentata dal sig. *Massera Aldo* e dal rag. *Carlo Grassi*

A chiarimento dell'art. 4 dell'accordo 10 agosto 1951 si conviene quanto segue:

1) le variazioni in aumento dell'indennità di contingenza verificatesi dal 1° agosto 1951 al 30 settembre 1953 debbono, comunque, essere corrisposte agli scalpellini cottimisti operanti nel Novatese;
2) per il periodo anzidetto, 1° agosto 1951 30 settembre 1953, le ditte che non vi avessero già provveduto dovranno corrispondere a parte gli aumenti di cui al punto 1°;
3) dal 1° ottobre 1953 in avanti tutte le variazioni in aumento o in diminuzione dell'indennità di contingenza saranno ricalcolate proporzionalmente sulle tariffe di cottimo fissate dall'accordo del 10 agosto 1951, seguendo la seguente formula:

— *Retribuzione dell'operaio qualificato* (paga base, contingenza e rivalutazione) *al 1° agosto 1951: alle Tariffe di cottimo previste all'Accordo del 10 agosto 1951 = la nuova retribuzione* (paga base, contingenza e rivalutazione): *AD X*

Esempio pratico per il calcolo delle nuove tariffe di cottimo in base al chiarimento verbale del 22 ottobre 1953

L.	42,90	paga base oraria
	8,50	rivalutazione oraria
L.	51,40 ×	
	8	ore giornaliere
L.	411,20 +	
	740,50	contingenza al 1°-8-1951
L.	1151,70	paga giornaliera al 1°-8-1951

L.	42,90	paga base oraria
	8,50	rivalutazione oraria
L.	51,40 ×	
	8	ore giornaliere
L.	411,20 +	
	785,50	contingenza al 1°-10-1953
L.	1196,70	paga giornaliera al 1°-10-1953

Esempio:

Masselli: L. 1.151,70 : 740 = 1.196,70 : X = L. 768,91 arrot. L. 769 (fattura);

L. 1.151,70 : 595 = 1.196,70 : X = L. 618,24 arrot. L. 618 (tagliatura).

e così di seguito per tutte le altre voci.

Le voci di cottimo di cui all'accordo 10-8-1951 diventano, a partire dal 1° ottobre 1953, le seguenti:

a) Masselli (per pavimentazione stradale tipo a lavorazione normale):

fatturati (compreso l'accatastamento)	L.	769	al mq.
tagliatori (compresa la manovalanza comune, normale d'uso)	»	618	» »

b) *Cordoni Fatturanti*:

sezione 15 x 27:			
a punta mezzana	L.	249	al ml
bocciardati	»	275	» »
sezione 20 x 25:			
a punta mezzana	»	291	» »
bocciardati	»	322	» »
sezione 30 x 20:			
a punta mezzana	»	358	» »
bocciardati	»	400	» »

c) *Cordoni Tagliatori*:

sezione 15 x 27	L.	197	al ml.
sezione 20 x 25	»	244	» »
sezione 30 x 20	»	270	» »

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 OTTOBRE 1955 PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA PER I DIPENDENTI A COTTIMO DELLE AZIENDE ESERCENTI LA ESCAVAZIONE E LA LAVORAZIONE DEL GRANITO NELLE CAVE DI NOVATE MEZZOLA

Addì 20 ottobre 1955.

tra

la SEZIONE MARMO E PIETRE DELL'UNIONE INDUSTRIALI VALTELLINESI, rappresentato dal suo Presidente cavaliere *Giuseppe Baluvio,* dal Vice Presidente rag. *Umberto Chiminello,* assistiti dal geom. *Vittorio Longoni,* dal per. ed. *Eraldo Carpineti* e dal Direttore dell'Unione Industriali rag. *Giancarlo Zagnoni*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI SONDRIO, rappresentata dai signori *Chiarelli Giulio* e *Bertelli Costante,* assistiti dal sig. *Bellotti Vittorio,*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI SONDRIO, rappresentata dai signori rag. *Luigi Isella* e *Massera Aldo,*

la CAMERA SINDACALE della U.I.L di Sondrio rappresentata dal sig. *Conti Gennaro,* si è convenuto quanto segue:

1) Alle tariffe di cottimo fissate con l'accordo del 22 ottobre 1953 dovrà essere aggiunta, per ogni ora di lavoro eseguito dai dipendenti delle aziende esercenti l'escavazione e la lavorazione del granito nelie cave di Novate Mezzola, una retribuzione di L. 17
2) In ogni cava dovrà essere approntato e disponibile un « cordone tipo » al quale dovrà essere uniformata tutta la lavorazione. Per il materiale non lavorato secondo i requisiti del « cordone tipo » potrà essere, incondizionatamente, disposta la sua rilavorazione.
3) Il presente accordo decorrerà dal 1° ottobre 1955. Le aziende che non avessero provveduto sino a tale data alla regolarizzazione della posizione salariale dei propri dipendenti, vi provvederanno entro la fine del mese di novembre del corrente anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 854.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale laureato e diplomato dipendente da farmacie delle provincie di Roma, Genova, Milano, Torino, Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Lucca, Ancona, Ascoli Piceno, Napoli, Bari, Lecce, Taranto, Catania e Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 1 gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie;

Visto l'accordo collettivo nazionale 15 marzo 1957, per il conglobamento delle voci della retribuzione del personale laureato e diplomato dipendente da farmacie;

Visto, per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 21 dicembre 1958, stipulato tra l'Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia e il Sindacato Provinciale Farmacisti non Proprietari C.G.I.L., il Sindacato Provinciale Farmacisti non Proprietari C.I.S.L., il Sindacato Provinciale Farmacisti non Proprietari C.I.S.N.A.L.;

Visti, per la provincia di Genova:

il patto collettivo integrativo 16 gennaio 1956, e relativi allegati, stipulato tra la Associazione Proprietari di Farmacia e il Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari;

l'accordo collettivo integrativo 2 maggio 1958, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 16 gennaio 1956;

Visti, per la provincia di Milano:

l'accordo collettivo integrativo 5 luglio 1950, relativo al servizio notturno per il personale laureato dipendente da farmacie, stipulato tra l'Associazione Chimico Farmaceutica Lombarda Proprietari di Farmacia e il Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari;

l'accordo collettivo integrativo 29 aprile 1958, stipulato tra l'Associazione Chimico Farmaceutica Lombarda Proprietari di Farmacia e il Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari, il Sindacato Lavoratori Farmaceutici C.G.I.L.;

Visti, per la provincia di Torino:

il contratto collettivo integrativo 1 febbraio 1955, e relativi allegati, stipulato tra l'Associazione Piemontese fra Proprietari di Farmacia e il Sindacato Farmacisti non Proprietari;

l'accordo collettivo integrativo 21 aprile 1959, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 1 febbraio 1955;

Visti, per la provincia di Bologna:

il contratto collettivo integrativo 7 dicembre 1949, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacia e il Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari;

il contratto collettivo integrativo 30 giugno 1956, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 7 dicembre 1949;

Visto, per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 1 gennaio 1958, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacia e il Sindacato Farmacisti Dipendenti;

Visto, per la provincia di Forlì, il contratto collettivo integrativo 1 maggio 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Farmacisti Titolari di Farmacia e il Sindacato Provinciale dei Farmacisti non Proprietari;

Visti, per la provincia di Parma:

il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1956, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacia e l'Associazione Farmacisti non Proprietari;

l'accordo collettivo integrativo 15 gennaio 1957, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 30 marzo 1956;

Visto, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 5 gennaio 1959, e relativa tabella, stipulato tra la Associazione Sindacale Provinciale Proprietari Farmacisti e l'Associazione Provinciale Farmacisti non Proprietari;

Visto, per la provincia di Ancona, il contratto collettivo integrativo 8 maggio 1957, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacie e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., l'Unione Italiana del Lavoro, il Sindacato Autonomo Laureati Dipendenti da Farmacie;

Visto, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 16 novembre 1955, e relativa tabella, stipulato tra la Federazione Provinciale Proprietari di Farmacie e il Sindacato Provinciale Lavoratori Laureati e Diplomati non Proprietari C.I.S.L., il Sindacato Provinciale Lavoratori Laureati e Diplomati non Proprietari C.G.I.L.;

Visto, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 14 luglio 1956, stipulato tra l'Associazione Sindacale Proprietari di Farmacie e il Sindacato Partenopeo Farmacisti non Proprietari;

Visti, per la provincia di Bari i contratti sottoindicati, di identico contenuto:

contratto collettivo integrativo 3 ottobre 1958, stipulato tra l'Associazione Sindacale Titolari di Farmacie, e il Sindacato Farmacisti non Proprietari C.I.S.L., il Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari;

contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Sindacale Titolari di Farmacia e il Sindacato Provinciale Farmacisti non Proprietari e Addetti di Farmacia C.G.I.L., il Sindacato Farmacisti non Proprietari Ospedalieri e Dipendenti da Enti U.I.L.;

Visto, per la provincia di Lecce, il contratto collettivo integrativo 7 luglio 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Farmacisti Proprietari e il Sindacato Provinciale Farmacisti non Proprietari C.I.S.L.;

Visto, per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo 6 febbraio 1958, stipulato tra il Sindacato Provinciale Proprietari di Farmacie e il Sindacato Provinciale Farmacisti non Proprietari;

Visto, per la provincia di Catania, l'accordo collettivo integrativo 21 febbraio 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale Farmacisti Proprietari e il Sindacato Farmacisti non Proprietari C.I.S.L. -, il Sindacato Farmacisti non Proprietari C.I.S.N.A.L. -;

Visto, per la provincia di Messina, l'accordo collettivo integrativo 21 maggio 1957 stipulato tra l'Ordine dei Farmacisti, i Rappresentanti dei Farmacisti Proprietari e il Sindacato Farmacisti non Proprietari;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Roma, in data 10 maggio 1960, n. 6 della provincia di Genova, in data 19 aprile 1960, n. 18 della provincia di Milano, in data 3 ottobre 1960, n. 25 della provincia di Torino, in data 22 luglio 1960, n. 16 della provincia di Bologna, in data 21 novembre 1960, n. 1 della provincia di Ferrara, in data 26 luglio 1960, n. 1 della provincia di Forlì, in data 12 maggio 1960, n. 18 della provincia di Parma, in data 8 aprile 1960, n. 3 della provincia di Lucca, in data 24 giugno 1960, n. 3 della provincia di Ancona, in data 16 aprile 1960, n. 5 della provincia di Ascoli Piceno, in data 30 luglio 1960, n. 18 della provincia di Napoli, in data 28 aprile 1960, n. 17 della provincia di Bari, in data 31 agosto 1960, n. 12 della provincia di Lecce, in data 30 giugno 1960, n. 7 della provincia di Taranto, in data 2 settembre 1960, n. 6 della provincia di Catania, in data 30 giugno 1960, n. 1 della provincia di Messina, in data 1 marzo 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente al personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie:

per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 21 dicembre 1958;

per la provincia di Genova, il patto collettivo integrativo 16 gennaio 1956, l'accordo collettivo integrativo 2 maggio 1958;

per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 5 luglio 1950, l'accordo collettivo integrativo 29 aprile 1958;

per la provincia di Torino, il contratto collettivo integrativo 1 febbraio 1955, l'accordo collettivo integrativo 21 aprile 1959;

per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 7 dicembre 1949, il contratto collettivo integrativo 30 giugno 1956;

per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 1 gennaio 1958;

per la provincia di Forlì, il contratto collettivo integrativo 1 maggio 1959;

per la provincia di Parma, il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1956, l'accordo collettivo integrativo 15 gennaio 1957;

per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 5 gennaio 1959;

per la provincia di Ancona, il contratto collettivo integrativo 8 maggio 1957;

per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 16 novembre 1955;

per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 14 luglio 1956;

per la provincia di Bari, i contratti collettivi integrativi 3 ottobre 1958 e 28 settembre 1959;

per la provincia di Lecce, il contratto collettivo integrativo 7 luglio 1958;

per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo 6 febbraio 1958;

per la provincia di Catania, l'accordo collettivo integrativo 21 febbraio 1959;

per la provincia di Messina, l'accordo collettivo integrativo 21 maggio 1957;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie delle provincie di Roma, Genova, Milano, Torino, Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Lucca, Ancona, Ascoli Piceno, Napoli, Bari, Lecce, Taranto, Catania, Messina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 80. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 21 DICEMBRE 1958 PER IL PERSONALE LAUREATO E DIPLOMATO DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI ROMA

Il giorno 21 dicembre 1958, nella sede dell'Ordine Provinciale Farmacisti, si sono riuniti, alla presenza del Presidente dell'Ordine dott. *Orlando Battisti*, i rappresentanti dell'Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia di Roma e Provincia: dottori *Antonio Signore* e *Gennaro Carnevale*, da una parte,

e

i dottori *Ubaldo Roscini* ed *Egle Montanari* per il SINDACATO PROVINCIALE FARMACISTI NON PROPRIETARI della C.G.I.L., assistiti dai signori *Sirni Luciano* e *Zaza Michele* della F.I.L.C.E.A. (C.G.I.L.),

i dottori *Ranzi Gino*, *Scarpis Pietro* e *Villosio Dino* per il SINDACATO PROVINCIALE FARMACISTI NON PROPRIETARI della C.I.S.L., assistiti dal sig. *Parsi Francesco* della F.I.S.A.S.C.A. (C.I.S.L.),

il dott. *Angeloni Valentino* per il SINDACATO PROVINCIALE FARMACISTI NON PROPRIETARI della C.I.S.Na.L., assistito dal sig. *Tilli Marino* della C.I.S.Na.L., dall'altra parte,

i rappresentanti tutti, nello spirito di una maggiore coesione tra i titolari di Farmacia, i Direttori ed i Collaboratori, in applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro per il Personale Laureato e Diplomato delle Farmacie del 1° gennaio 1955, concordemente hanno convenuto quanto segue:

Lo stipendio base già in atto al 31 ottobre 1958 viene modificato nella misura a fianco indicata:

	Stipendio base	Gratif.
Direttore tecnico amm.vo	54.000 + 6.500	3.500
Direttore tecnico responsabile	47.000 + 6.500	3.500
Collaboratore al 1° anno	26.608 + 3.000	2.000
Collaboratore al 2° anno	26.000 + 4.000	2.000
Collaboratore al 3° e 4° anno	34.600 + 5.000	3.500
Collaboratore al 5° e 6° anno	35.600 + 6.500	3.500
Collaboratore dal 7° anno in poi	39.100 + 6.500	3.500

Gli anni si intendono di anzianità professionale.

A dette retribuzioni vanno aggiunte L. 20 per caropane per ogni giornata lavorativa.

Art. 1

Ai Farmacisti Direttori, che abbiano alle loro dipendenze uno o più Farmacisti Collaboratori, spetta una indennità suppletiva di L. 1.000 (mille) mensili per ciascun Farmacista Collaboratore dipendente; nel caso di orario ridotto dei Farmacisti Dipendenti l'indennità suddetta è ridotta in proporzione.

Art. 2.

L'ammontare della contingenza è uguale per tutta la Provincia sia per gli uomini come per le donne.

Art. 3.

Per la Provincia, ferma restando l'indennità di contingenza, gli stipendi sono ridotti del 20% per i Comuni con popolazione di oltre 30.000 abitanti e del 25% per i Comuni al disotto di 30.000 abitanti.

Art. 4.

Per i farmacisti che abbiano compiuto il 60° anno di età e non superato il 70° se uomini, ed abbiano compiuto il 55° e non superato il 65° se donne, le retribuzioni sopra indicate sono ridotte del 30% sul solo stipendio.

Per i Farmacisti oltre il 70° anno se uomini, ed oltre il 65° se donne, la contrattazione relativa allo stipendio è libera, ferma restando l'indennità di contingenza che deve essere corrisposta secondo gli accordi vigenti e fatte salve le eventuali migliori condizioni già in atto. E' ovvio che, nel caso di Farmacisti di età oltre il 60° anno se uomini e oltre il 55° se donne, assunti in servizio di Farmacia di Provincia, non può applicarsi che una sola delle riduzioni fissate nei due articoli precedenti.

Art. 5.

Il Farmacista impiegato ad orario intero non può prestare servizio in altra Farmacia senza il consenso concorde del Proprietario e della propria Organizzazione Sindacale.

Art. 6.

Ogni eventuale differenza sulle competenze spettanti al Farmacista dovrà da questi essere reclamata entro 5 giorni dalla fine di ciascun trimestre.

Tale norma non ha valore ai fini di legge, ma è intesa a normalizzare i rapporti tra Proprietario e Farmacista dipendente.

Art. 7.

Eventuali controversie relative all'applicazione ed all'interpretazione sia del Contratto Nazionale, sia di quello Integrativo Provinciale, prima di essere portate in altra sede, devono essere denunciate alle Associazioni Sindacali Provinciali di categoria, le quali ne demanderanno il tentativo di amichevole composizione all'apposita Commissione Intersindacale paritetica.

Art. 8.

Il presente contratto avrà la durata di anni 1 a partire dal 1° novembre 1958 e si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza e così di anno in anno. Nel caso di disdetta il presente contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo.

Art. 9.

I Rappresentanti dei Sindacati della C.G.I.L. e della C.I.S.L. accettano con la C.I.S.Na.L. la firma collegiale in quanto l'accordo viene firmato presso l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma che è l'Organo rappresentativo di tutti i Farmacisti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

PATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 16 GENNAIO 1956 PER IL PERSONALE LAUREATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Il giorno 16 gennaio 1956 si sono riuniti nella sede dell'Ordine dei Farmacisti in via Polleri n. 6, alle ore 21,30 i signori: dott. *Balbis Francesco,* dott. *Barone G. B.,* dott. *Patti Pietro,* in rappresentanza dell'Associazione Proprietari di Farmacia della Provincia di Genova, da una parte;

dott. *Bado Carlo,* dott. *Salomone Francesco,* dott. *Sanquirico Bruno,* in rappresentanza del Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari della Provincia di Genova, dall'altra parte, i quali,

sentito il parere favorevole delle rispettive Associazioni sindacali di categoria, hanno firmato l'allegato Patto di Lavoro, valido per la provincia di Genova e la cui applicazione si intende a tutti gli effetti esecutiva a partire dal 1° dicembre 1955.

Nel presente verbale si ritiene necessario aggiungere il seguente chiarimento relativo agli articoli 1 e 4.

« La non ottemperanza alle norme negli artt. 1 e 4 contenute, comporta ugualmente al farmacista dipendente tutti i diritti contrattuali ».

Il suddetto Contratto di Lavoro consta di n. 76 (settantasei) articoli e degli allegati *A* (certificato di assunzione) e *B* (tabella onorari).

Restano documenti validi ad ogni effetto gli originali controfirmati dalle parti.

Di essi ne sono stesi n. 7 esemplari depositati come segue:

1 all'Ordine dei Farmacisti;
1 all'Associazione Proprietari di Farmacia;
1 al Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari:
1 alla C.I.S.L. (Sezione Commercio Provincia di Genova);
1 alla C.G.I.L. (Sezione Commercio Provincia di Genova);
1 alla U.I.L. (Sezione Commercio Provincia di Genova);
1 all'Ispettorato Provinciale del Lavoro.

Genova, 16 gennaio 1956

Art. 1

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale, cui il presente contratto si riferisce, costituisce un'unica categoria di Farmacisti dipendenti, distinta nelle seguenti qualifiche:

a) direttore tecnico responsabile;
b) collaboratore;
c) collaboratore con anzianità di laurea inferiore agli anni due.

La qualifica del farmacista assunto deve risultare dal documento relativo di cui all'art. 4. Eventuali successive variazioni di qualifica devono risultare da documento scritto in triplice esemplare da essere distribuito secondo quanto fissato dal documento di assunzione. In mancanza di quanto sopra, può fare fede il certificato prefettizio.

Le qualifiche suddette sono comuni tanto al personale di sesso maschile, quanto a quello di sesso femminile, intendendosi a tutti gli effetti il trattamento del secondo, pari a quello del primo.

Art 2.

ASSUNZIONE

L'assunzione del personale viene effettuata secondo le norme di legge sulla disciplina della domanda e della offerta di lavoro, in quanto applicabili.

Art. 3.

Qualora e fino a quando la legge non disponga diversamente, i proprietari di farmacia, per le richieste di assunzione del personale devono rivolgersi alle Organizzazioni sindacali dei collaboratori e, in assenza di queste, all'Ordine dei Farmacisti.

I proprietari di farmacia hanno facoltà di scelta del nominativo negli elenchi loro proposti.

E' consentita l'assunzione diretta, qualora gli Organi suddetti non abbiano disoccupati disponibili ed anche in caso di urgenza.

All'atto dell'assunzione, il farmacista deve produrre i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione all'Albo professionale di data non anteriore a tre mesi:

b) curriculum professionale documentato con certificati di servizio delle eventuali precedenti prestazioni;

c) documento di riconoscimento;

d) libretto d'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, qualora l'interessato ne sia provvisto per precedente rapporto di lavoro;

e) certificato penale di data non anteriore a tre mesi, se richiesto;

f) certificato d'idoneità fisica come prescritto.

Il prestatore d'opera è tenuto a dichiarare all'azienda il suo domicilio e a notificare i successivi mutamenti, nonchè a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia (se capo di famiglia) e gli altri documenti, onde beneficiare degli assegni familiari.

Art. 4.

All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro dovrà confermare l'assunzione stessa con un documento scritto conforme all'allegato *a)* redatto in triplice esemplare, ognuno firmato da ambedue le parti.

Sottoscrivendo il predetto documento, le parti s'impegnano al rispetto di quanto in esso contenuto e ad attenersi, a tutti gli effetti, alle norme stabilite dal presente contratto, nonchè a tutte le loro eventuali successive modificazioni, che dovessero essere concordate in avvenire fra le organizzazioni stipulanti.

I tre esemplari del documento devono essere così distribuiti: una copia al proprietario della farmacia; una copia al prestatore d'opera; una copia all'Ordine dei farmacisti che provvederà, a sua volta, a trasmettere copia conforme alle organizzazioni sindacali.

Art. 5.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione del farmacista può essere fatta per un periodo di prova, la cui durata massima non deve superare i termini qui appresso indicati:

a) per il direttore tecnico responsabile che risponda della completa gestione tecnico-amministrativa della farmacia, giorni 90;

b) per il direttore tecnico responsabile, giorni 60;

c) per il collaboratore, giorni 45.

Art. 6.

Trascorso il periodo di prova, il farmacista che non è stato disdettato si intende confermato. Qualora il periodo di prova non sia stato determinato all'atto dell'assunzione, questa s'intende definitiva.

Art. 7

Il periodo di prova, seguito da conferma, s'intende quale effettivo servizio a tutti gli effetti e concorre, dall'inizio, al calcolo dell'anzianità.

Art. 8.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da una parte o dall'altra, senza preavviso nè indennità, mediante la sola corresponsione al farmacista della retribuzione nella misura fissata all'atto dell'assunzione o, comunque, in misura non inferiore a quella contrattuale per la qualifica con la quale egli è stato assunto.

Art. 9.

In caso di infortunio o di malattia il periodo di prova si interrompe e può essere completato qualora il farmacista possa riprendere servizio entro 15 giorni.

Art. 10.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è collegato a quello di apertura e chiusura delle farmacie, stabilito con decreto del Prefetto, sino al limite di otto ore giornaliere e 48 settimanali.

Art. 11

LAVORO STRAORDINARIO

E' data facoltà al datore di lavoro di richiedere al prestatore d'opera una prestazione di lavoro straordinario, oltre quello normale, di cui all'articolo precedente.

Il farmacista dipendente non può rifiutarsi di prestare tale lavoro straordinario, nella misura massima di 2 ore giornaliere e di 52 ore mensili.

Tale prestazione viene retribuita in base alla quota oraria normale, calcolata come al successivo art. 12 e maggiorata del 25%. La prestazione del lavoro straordinario può essere anche richiesta in ore diverse da quelle di apertura della farmacia, per ragioni di riordinamento, di inventario, ecc. In tal caso, la maggiorazione di cui sopra, va calcolata nella misura percentuale del 30 anzichè del 25%, per ogni ora di servizio prestato.

Art. 12.

La retribuzione oraria si ricava dividendo per 25 e successivamente per 8 la parte di retribuzione mensile sotto indicata:

a) stipendio (minimo contrattuale ed eventuale eccedenza, aumenti periodici di anzianità, aumenti di merito);

b) indennità di contingenza (i direttori e collaboratori debbono percepire l'indennità di contingenza spettante alla categoria A del settore commercio; eventuali altre provvidenze, legate alla categoria A del commercio e non contemplate nel presente contratto, non avranno valore).

Il pagamento del lavoro straordinario va effettuato unitamente a quello delle altre competenze mensili.

Art. 13.

SERVIZIO NOTTURNO

Il farmacista dipendente può anche prestare la sua opera in ore notturne. Per determinare la durata dell'orario notturno si fa riferimento alle disposizioni vigenti per decreto prefettizio. Anche in tale caso il farmacista deve osservare il normale orario di lavoro di 8 ore come stabilito per il servizio diurno dell'art 10.

Al farmacista che presta servizio notturno spettano anche le feste infrasettimanali previste dalla legge.

Art. 14.

Il servizio notturno può essere effettuato:

a) a battenti chiusi:

detto servizio viene considerato come servizio di guardia durante il quale il farmacista, presente in farmacia, deve limitarsi ad evadere le richieste di eventuali clienti e ad effettuare i rimpiazzi delle preparazioni predisposte da lui usate.

Se tale servizio viene effettuato dallo stesso farmacista addetto al servizio diurno, la retribuzione viene fissata nella misura del 40% della retribuzione giornaliera di fatto. Nel caso in cui il farmacista di guardia sia alloggiato fuori della farmacia, tale servizio viene compensato globalmente con il 10% della retribuzione giornaliera di fatto, fissata per il servizio diurno.

Qualora tale servizio venga effettuato in farmacia dal farmacista che non esplichi il servizio diurno nella stessa farmacia, il compenso viene fissato nella misura del 30% dello stipendio base diurno, oltre l'intero ammontare della contingenza.

Qualora il datore di lavoro richieda al prestatore d'opera, durante il servizio di guardia, delle prestazioni non attinenti al servizio di guardia stesso, come sopra precisato, le ore impiegate per tale lavoro extra vanno calcolate di volta in volta e compensate con la normale retribuzione oraria giornaliera maggiorata del 100 %.

In tutti i casi suddetti restano di competenza del prestatore d'opera tutti i diritti di chiamata.

b) a battenti aperti:

detto servizio viene retribuito in base alle ore effettuate a battenti aperti e a quelle effettuate a battenti chiusi.

Le ore di servizio a battenti aperti vengono retribuite come segue:

le prime otto ore, con lo stipendio giornaliero di fatto maggiorato del 10 %;

le successive, con la quota oraria dello stipendio diurno di fatto maggiorata del 25 %.

Art. 15.

RIPOSO SETTIMANALE

Al farmacista prestatore d'opera spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.

Qualora nella giornata di domenica la farmacia debba rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dalla Autorità prefettizia, il farmacista è tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana e sempre per 24 ore consecutive.

Verificandosi l'ipotesi, da considerare eccezionale, che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione viene compensato, fino al limite di 8 ore giornaliere, con la normale retribuzione giornaliera spettante e maggiorata della percentuale del 25% prevista dall'art. 11.

Per le ore eccedenti le 8 ore giornaliere, il compenso sarà pari alla normale retribuzione oraria maggiorata del 50%.

Art. 16.

FESTIVITÀ

Sono considerate giornate festive, oltre le domeniche, tutte quelle riconosciute come tali a norma delle vigenti disposizioni di legge, nonchè quelle stabilite dalla locale Prefettura.

Art. 17.

Il prestatore d'opera che è chiamato a prestare servizio in questi giorni, viene compensato fino ad otto ore con la retribuzione corrispondente ad una normale giornata lavorativa da aggiungersi allo stipendio mensile; le ore successive verranno retribuite come straordinarie con le maggiorazioni previste dall'art. 11.

Art. 18.

FERIE

Nel corso di ogni anno, il farmacista dipendente ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) da godere dopo che l'anno sia compiuto e, normalmente, in modo continuativo o, se frazionato, in non più di tre periodi.

I turni delle ferie sono stabiliti dal datore di lavoro, tenendo conto del desiderio degli interessati, a seconda delle esigenze della farmacia e in relazione al turno di chiusura annuale della farmacia stessa, disposto dalla Autorità competente.

Durante il periodo delle ferie è vietato al farmacista di prestare servizio presso altre farmacie.

Art. 19.

Il turno delle ferie non può avere inizio nè di domenica nè di altro giorno festivo.

Art. 20.

Il periodo di ferie spettante ad ogni farmacista sia direttore che collaboratore, resta così fissato:

sino al sesto anno incluso di effettiva attività professionale, anche se svolta in farmacie diverse, giorni venti;

dal settimo al dodicesimo anno incluso di effettiva attività professionale, anche se svolta in farmacie diverse, giorni venticinque;

oltre il dodicesimo anno di effettiva attività professionale, anche se svolta in farmacie diverse, giorni trenta.

Art. 21.

Durante il periodo di ferie spetta al prestatore d'opera la corresponsione della normale retribuzione percepita in servizio comprensiva di tutte le indennità.

Art. 22.

Le ferie sono irrinunciabili.

Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e, in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto.

Art. 23.

Per un periodo di servizio inferiore all'anno e nei soli casi di licenziamento, le ferie non godute devono essere pagate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato.

Art. 24.

Se durante il periodo di ferie il farmacista, per sopravvenute esigenze nella farmacia, dovesse essere chiamato in servizio prima dello scadere del termine stesso, gli rimane il diritto di completare le ferie in epoca successiva.

Al farmacista vanno, in tal caso, rimborsate le spese sostenute sia per l'anticipato ritorno, sia per il successivo rientro nella sede in cui godeva le ferie.

Art. 25.

Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sopravvenga una malattia della durata superiore a 5 giorni.

Art. 26.

In caso di licenziamento o di dimissioni del farmacista, il periodo delle ferie a lui spettanti, non può coincidere nè in tutto nè in parte con quello del preavviso.

Art. 27.

CONGEDO PER MATRIMONIO

Al farmacista prestatore d'opera che deve contrarre matrimonio viene concesso un congedo straordinario di 15 giorni, durante il quale decorre la normale retribuzionte. Tale congedo non può essere computato nel periodo delle ferie, nè può essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

Art. 28.

La domanda del congedo deve essere avanzata con almeno un mese di preavviso. A richiesta, la celebrazione del matrimonio, deve essere documentata.

Art. 29.

Alla farmacista dimissionaria, in quanto contragga matrimonio, spetta la corresponsione della intera indennità di licenziamento, nella misura prevista dal presente Contratto. La farmacista ha però l'obbligo di dare un mese di preavviso.

Art. 30.

ASSENZE

Le assenze per qualsiasi motivo devono essere giustificate nel più breve tempo possibile e, comunque, salvo il caso derivante da forza maggiore, non oltre le 24 ore dall'inizio dell'assenza stessa.

Prolungandosi l'assenza arbitraria, per tre giorni e non oltre i sei, il lavoratore è passibile della sospensione della retribuzione per la durata di 10 giorni. Nel caso che l'assenza arbitraria superi i sei giorni o nel caso che il farmacista si renda recidivo di assenza arbitraria, il rapporto di lavoro si intende risolto per causa del prestatore d'opera, il quale non avrà diritto alla indennità di quiescenza e di preavviso, salvo quanto dovesse ancora competergli per altri titoli.

Art. 31.

PERMESSI

Al farmacista dipendente, che ne faccia preventiva domanda, possono essere concessi, per giustificati motivi, brevi permessi. Se tali permessi sono contenuti entro il termine complessivo di tre giorni nell'anno, non saranno computati in conto ferie.

Art. 32.

Al farmacista dipendente colpito da lutto familiare nella persona del genitore, figlio, coniuge, fratello o sorella, viene concesso un permesso retribuito di 5 giorni e da non calcolare agli effetti delle ferie.

Art. 33.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO

Il farmacista che si ammali deve darne al più presto comunicazione al datore di lavoro o, comunque, salvo il caso di giustificato impedimento, non oltre il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza per malattia.

Trascorso il termine previsto, l'assenza è considerata ingiustificata e viene applicato il disposto di cui all'articolo 30.

A richiesta del datore di lavoro, il prestatore d'opera è tenuto ad esibire il certificato medico e a sottoporsi ad eventuale visita di controllo.

Art 34.

Avvenuta l'interruzione del servizio per malattia od infortunio sempre che non sia causata da eventi gravemente colposi a lui imputabili, il prestatore d'opera che abbia superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni. Durante tale periodo, nel caso di infortunio, verrà corrisposta al farmacista, da parte del datore di lavoro, una retribuzione uguale al 100% degli emolumenti fissi di cui all'art. 58 per i primi tre mesi, retribuzione che diverrà pari al 75% per i successivi tre mesi.

Nel caso di malattia, invece, verrà corrisposta al farmacista una retribuzione sempre riferita agli emolumenti fissi di cui all'art 58, ma nella seguente misura:

1) fino al terzo anno di servizio incluso, il 75% per tutti i sei mesi;

2) dall'inizio del quarto anno di servizio il 100% per i primi tre mesi ed il 75% per i tre mesi successivi

Il periodo di servizio si riferisce alla stessa farmacia

I datori di lavoro sono tenuti ad iscrivere all'I.N.A.M. i farmacisti dipendenti.

Le indennità che l'I.N.A.M. corrisponde al prestatore d'opera in caso di malattia saranno integrate dal datore di lavoro fino a raggiungere la misura prevista precedentemente.

Nell'ipotesi che il datore di lavoro non ottemperi all'obbligo di iscrizione del dipendente all'I.N.A.M., le indennità già previste saranno a totale suo carico, a prescindere dai provvedimenti di legge.

Nell'ipotesi che il datore di lavoro abbia anticipato al prestatore d'opera la quota parte di indennità di spettanza dell'I.N.A.M., il farmacista è tenuto al rimborso di detta quota appena l'I.N.A.M. avrà provveduto alla liquidazione nei suoi confronti.

Art. 35.

TRATTAMENTO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

Nel caso di gravidanza e puerperio, si applicherà alla farmacista dipendente il trattamento previsto dalle vigenti leggi (legge 26 agosto 1950, n. 860).

Art. 36.

PREAVVISO

La risoluzione del rapporto di lavoro, quando sia stato superato il periodo di prova, sia che avvenga per il licenziamento da parte del datore di lavoro, che per dimissioni da parte del dipendente e dove non sussista giusta causa di licenziamento in tronco, siccome previsto al successivo art. 51, deve essere preceduta da un preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata.

Art. 37.

I termini del preavviso devono decorrere dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Art. 38.

La misura del preavviso, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, resta stabilita come segue:

a) per coloro che avendo superato il periodo di prova non hanno compiuto il 5° anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro: giorni 90 per i direttori tecnici responsabili che rispondono della completa gestione tecnico-amministrativa della farmacia; giorni 60 per i direttori tecnici responsabili; giorni 45 per i collaboratori;

b) per coloro che hanno compiuto i cinque anni di servizio e non dieci, presso lo stesso datore di lavoro: giorni 120 per i direttori tecnici responsabili che rispondono della completa gestione tecnico amministrativa della farmacia; giorni 90 per i direttori tecnici responsabili e giorni 60 per i collaboratori;

c) per coloro che hanno superato i dieci anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro: giorni 150 per i direttori tecnici responsabili che rispondono della completa gestione della farmacia; giorni 105 per i direttori tecnici responsabili e giorni 90 per i collaboratori.

Art. 39.

In caso di dimissioni del prestatore d'opera la misura del preavviso, siccome sopra stabilita, viene ridotta a metà con minimo di giorni 30.

Art. 40.

Durante il periodo di preavviso il prestatore d'opera ha diritto a percepire la normale retribuzione complessiva ed il periodo di preavviso è considerato di servizio a tutti gli effetti.

Art. 41.

E' in facoltà del datore di lavoro di esonerare il farmacista licenziato dal prestare servizio in farmacia per tutto, o in parte, il periodo di preavviso. In tal caso egli deve corrispondere al dipendente la normale retribuzione che questi avrebbe percepito qualora fosse stato presente in servizio fino alla scadenza del termine di preavviso.

Art. 42.

Analogamente, se il farmacista dipendente non ottempera all'obbligo del preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di trattenere l'importo corrispondente al mancato preavviso.

Durante il periodo di preavviso il farmacista può ridurre le sue prestazioni di due ore giornaliere eccettuato il caso di dimissioni.

Art. 43.

Il periodo di preavviso non può coincidere con quello delle ferie spettanti al farmacista.

Art. 44.

La malattia od altro impiedimento non interrompe il periodo di preavviso.

Art. 45.

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Il trattamento di quiescenza è una indennità speciale che spetta al prestatore d'opera in caso di rottura del rapporto di impiego. Essa viene corrisposta nella medesima misura tanto nel caso di licenziamento, quanto in quello di dimissioni. Essa viene calcolata in ragione di mesi uno di stipendio di fatto per ogni anno di servizio compiuto (incluse le frazioni di anno) secondo la formula:

$$\frac{\text{Stipendio di fatto} \times 13}{12} \times \text{anni}$$

L'indennità di quiescenza così calcolata deve essere pagata all'atto del licenziamento o delle dimissioni e comprende la frazione della tredicesima mensilità maturata.

Art. 46.

Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di un anno vanno conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

Art 47.

In caso di morte, in conformità dell'art. 2122 del Codice civile, capitolo V lavoro, va corrisposta, agli aventi diritto per legge, l'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità di anzianità e tutti gli altri emolumenti maturati fino al giorno della morte.

Le suddette indennità devono essere liquidate anche in caso di suicidio.

Art. 48.

NORME DISCIPLINARI

Il farmacista dipendente è tenuto a prestare la sua opera con diligenza ed a svolgere scrupolosamente le mansioni affidategli cooperando al miglioramento dell'esercizio.

In particolare il farmacista direttore non può essere influenzato nè subire imposizioni dal datore di lavoro in contrasto con le norme emanate dall'Autorità prefettizia e dagli Ordini dei Farmacisti, per quanto riguarda l'applicazione delle tariffe ufficiali e sindacali per la vendita al pubblico dei medicinali e delle convenzioni vigenti con gli enti mutualistici, onde non costituire mezzo di sopraffazione ai danni del pubblico o di illecita concorrenza nei confronti delle altre farmacie. Le eventuali infrazioni vanno denunciate all'Ordine dei farmacisti per i provvedimenti del caso.

Art. 49.

Le infrazioni disciplinari potranno essere punite secondo la gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti:

a) richiamo verbale:

b) multa di due ore di stipendio per giornata;

c) ammonizione scritta;

d) licenziamento in tronco.

Art 50.

Incorre nel provvedimento del richiamo o della multa o dell'ammonizione:

a) chi non rispetta l'orario stabilito;

b) chi ingiustificatamente non si presenta al lavoro;

c) chi abbandona il servizio senza giustificato motivo;

d) chi eseguisce abitualmente con negligenza il lavoro affidatogli;

e) chi, per disattenzione, procuri guasti o danni non gravi al materiale della farmacia;

f) chi commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina o all'igiene.

Art. 51.

Il licenziamento in tronco può essere adottato nei riguardi di:

a) chi sistematicamente si assenti dal lavoro senza giustificato motivo:

b) chi commetta furto o danneggiamento volontario del materiale dell'azienda;

c) chi commetta atti di insubordinazione grave:

d) chi commetta atti che offendono la morale.

e) chi sia più volte recidivo di colpe per le quali sia incorso nel provvedimento del richiamo, della multa o della ammonizione.

Art 52.

CERTIFICATO DI SERVIZIO

In caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'articolo 2124 del Codice civile, a rilasciare al farmacista un certificato del servizio prestato, nonostante qualsiasi eventuale contestazione sulla liquidazione dei reciproci rapporti.

Il certificato deve contenere l'indicazione del tempo durante il quale egli è rimasto in servizio della natura delle mansioni disimpegnate e dell'importo della retribuzione mensile percepita nell'ultimo mese.

Art. 53.

RETRIBUZIONI

Al farmacista dipendente spetta la retribuzione fissata per contratto o per accordi individuali, se più favorevoli, comprensiva di tutti gli elementi costituenti di essa e, ove esistano, di quelli aggiuntivi.

Art. 54.

Il pagamento delle retribuzioni deve avvenire alla fine di ogni mese. Nel caso di ritardato pagamento, decorso il 15° giorno di mora, il farmacista dipendente ha facoltà di rescindere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennità di preavviso e di licenziamento.

Art. 55.

Le tabelle dei minimi di stipendio spettanti ai farmacisti prestatori d'opera sono fissate nell'allegato *B* del presente contratto.

Art. 56.

Agli stipendi suddetti vanno aggiunti: l'indennità di contingenza, nella misura variabile fissata provincialmente per i lavoratori del commercio categoria *A;* l'indennità di caro pane, come per legge, nonchè gli assegni familiari e tutte le altre indennità accessorie che dovessero eventualmente essere stabilite con disposizione di carattere generale.

Qualora il Direttore Tecnico risponda della completa gestione tecnico-amministrativa della farmacia, fruirà di una maggiorazione del 10% sullo stipendio base.

Per la qualifica di cui al comma *c*) dell'art. 1 la retribuzione è pari allo stipendio di fatto decurtato del 20%.

Art. 57.

Per l'eventuale trasferimento dell'indennità di contingenza in tutto o in parte sullo stipendio base, si seguiranno le norme che verranno stabilite per i lavoratori del commercio.

Art. 58.

Gli elementi costitutivi della retribuzione sono:

1) Elementi fissi:

a) stipendio (minimo contrattuale ed eventuale eccedenza, aumenti periodici di anzianità, aumento di merito):

b) indennità di contingenza (i direttori e i collaboratori debbono percepire la indennità di contingenza spettante alla categoria A del settore del commercio: eventuali altre provvidenze, legate alla categoria del commercio e non contemplate nel presente Contratto non avranno valore, per direttori e collaboratori).

c) tredicesima mensilità;

d) gratifiche ed indennità aventi carattere fisso e continuativo:

2) Elementi aggiuntivi:

a) eventuali compensi per lavoro straordinario (diurno, festivo e notturno):

b) rimborso di spese a carattere discontinuo:

c) assegni familiari:

d) indennità di caro-pane.

Art. 59.

TREDICESIMA MENSILITÀ

Al farmacista dipendente va corrisposta, in aggiunta alla retribuzione mensile, una volta l'anno (alla vigilia di Natale), una tredicesima mensilità, pari alla retribuzione spettante per il mese di dicembre comprensiva degli elementi fissi *a*), *b*), *d*) ed esclusi gli elementi aggiuntivi di cui all'art. 58, comma 2°.

Art. 60.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro, durante il corso dell'anno, al farmacista dipendente spettano tanti dodicesimi della tredicesima mensilità, quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato.

Art. 61.

PROVVIGIONI E COINTERESSENZE

Per il calcolo delle eventuali provvigioni o cointeressenze, ai fini della liquidazione delle varie indennità previste dal presente contratto, si fà riferimento alla media dell'ultimo anno di servizio.

Art. 62.

SCATTO DI ANZIANITÀ

Al farmacista prestatore d'opera viene corrisposto uno scatto per l'anzianità di servizio nella stessa farmacia come segue:

ogni due anni di servizio aumento del 5 % sul solo minimo contrattuale di stipendio.

Art. 63.

INTERINATO IN SEDE E FUORI SEDE

La prestazione di interinato fatta nel Comune di residenza viene compensata con la normale retribuzione giornaliera maggiorata del 15% se limitata ad un periodo inferiore a giorni 15; del 10% se per un periodo superiore.

La durata dell'interinato non può essere inferiore a giorni 6 nè superiore a 180 giorni, trascorsi i quali, il farmacista deve ritenersi assunto in pianta stabile.

Art. 64.

In caso di interinato fuori del Comune di residenza, la prestazione viene ricompensata con la normale retribuzione giornaliera maggiorata del 20%, se limitata ad un periodo inferiore ai 15 giorni e del 15% se per un periodo superiore. Al farmacista spetta inoltre il rimborso delle spese effettuate per il viaggio, sia di andata che di ritorno, dalla sede di sua abituale residenza.

I giorni di viaggio sono considerati lavorativi a tutti gli effetti.

A questo riguardo si precisa che il rimborso della spesa sopraddetta è limitato al viaggio compiuto per recarsi ad assumere l'impiego e per il viaggio di ritorno al termine dell'assunzione stessa.

Art. 65.

COMPENSO VITTO E ALLOGGIO

Al farmacista dipendente, che venga fornito dal datore di lavoro di vitto e alloggio o solo di vitto o solo di alloggio, può essere operata, sulla retribuzione comprensiva di tutte le indennità fisse e continuative, ivi compresa quella di contingenza, una ritenuta in misura non superiore a quella sotto specificata:

a) metà in caso di corresponsione di vitto e alloggio:

b) due quinti in caso di corresponsione del solo vitto:

c) un decimo in caso di corresponsione del solo alloggio.

Il vitto s'intende composto di due pasti al giorno più la colazione.

Art. 66.

ORARI RIDOTTI O A CARATTERE SALTUARIO

La retribuzione mensile del farmacista dipendente che presta la sua opera per mezzo servizio giornaliero (quattro ore), è la metà dello stipendio base maggiorata del 25%, oltre la metà della contingenza. Qualora parte o tutta la contingenza venga a far parte dello stipendio la maggiorazione suddetta sarà ridotta in misura proporzionale.

Per gli altri orari ridotti o saltuari, valgono le seguenti tabelle:

media di un'ora giornaliera mensile: quota oraria stipendio base maggiorato del 200% più la quota oraria della contingenza;

media di due ore giornaliere mensili: quota oraria stipendio base maggiorato del 70% più quota oraria della contingenza:

media di tre ore giornaliere mensili: quota oraria stipendio base maggiorato del 60 % più quota oraria della contingenza;

media di cinque ore giornaliere mensili: quota oraria stipendio base maggiorato del 20% più quota oraria della contingenza.

media di sei ore giornaliere mensili: quota oraria stipendio base maggiorato del 15 % più quota oraria della contingenza;

media di sette ore giornaliere mensili: quota oraria stipendio base maggiorato del 10 % più quota oraria della contingenza.

Ai farmacisti collaboratori, che lavorano secondo i titoli sopra detti, competono tutti i diritti inerenti alla parte normativa del presente contratto.

Art. 67.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Per assicurazioni sociali si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 68.

TUTELA DIRIGENTI SINDACALI

I farmacisti che ricoprono la carica sindacale di dirigente nazionale o provinciale non possono essere nè licenziati nè trasferiti durante tutto il periodo di cui ricoprono la carica stessa e fino ad un anno dopo la cessazione della carica, a meno che il provvedimento sia determinato da motivi per cui è previsto il licenziamento in tronco o da ragioni di carattere morale e professionale o economiche dell'azienda o dalla inosservanza del normale orario di lavoro.

L'accertamento di tali ragioni, in caso di contestazioni, è devoluto alla competenza delle associazioni sindacali nazionali o provinciali a seconda che il farmacista ricopra carica sindacale, nazionale o provinciale.

Art. 69.

ACCANTONAMENTO INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Per l'accantonamento della indennità di liquidazione, si osservano le norme di legge.

Art. 70.

SERVIZIO MILITARE

In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi, per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle vigenti leggi.

Art. 71.

Parimenti, per il richiamo alle armi, si fa riferimento alle vigenti leggi.

Art. 72.

Il farmacista dipendente, al termine del servizio militare, è tenuto all'osservanza delle relative leggi in materia.

Art 73.

CESSIONE O TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

In caso di cessione o trasferimento, in qualsiasi modo, della farmacia e qualora il proprietario cedente non abbia provveduto a liquidare il personale di tutto quanto ad esso spettante, siccome previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, il proprietario subentrante, ove non intenda mantenere in servizio il farmacista con ogni diritto a lui spettante per il servizio prestato precedentemente, è tenuto all'osservanza integrale degli obblighi gravanti, per effetto del presente Contratto, sul precedente datore di lavoro, come se avvenisse il licenziamento.

Art. 74.

CONTROVERSIE

Le controversie che possono derivare dall'applicazione e dalla interpretazione del presente contratto, prima di essere portate in diversa sede, devono essere denunciate alle associazioni stipulanti per il tentativo di amichevole componimento. Trascorsi 15 giorni dalla denuncia e qualora le associazioni non abbiano risolta la controversia, le parti devono essere considerate libere di agire nelle sedi competenti.

Qualora esistano delle divergenze sull'ammontare della liquidazione, resta stabilito che, all'atto di rescissione del rapporto, il farmacista dipendente ha diritto alla liquidazione di quella aliquota che non gli viene contestata dal datore di lavoro.

Art. 75.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto si intende entrato in vigore a tutti gli effetti alla data del 1° dicembre 1955.

Esso avrà la durata di due anni, tacitamente prorogabili di anno in anno, a meno che una delle Associazioni stipulanti non ne notifichi la disdetta all'altra parte, con un preavviso di almeno 90 giorni dalla scadenza.

Art. 76.

Su richiesta delle parti l'Ordine si impegna a divulgare le norme del presente Contratto e ad adoprarsi perchè esso sia integralmente applicato.

ALLEGATO A

Tra il Signor
titolare della farmacia
sita in

e il Signor
si conviene quanto segue

Visto il Patto Sindacale Provinciale di Lavoro, il Signor

viene assunto con la qualifica di

e come tale godrà di tutti i benefici previsti dalle norme del Patto di Lavoro Provinciale, di cui si fa sopra cenno inerenti alla sua qualifica La retribuzione è quella prevista dalle tabelle allegate al Patto di Lavoro cui si fa riferimento, salvo tutti i diritti già acquisiti « ad personam » o che potranno maturare per accordi privati purchè di maggior favore, nonchè tutte le migliorie che potranno per il futuro essere stabilite da accordi sindacali di categoria.

. . .

ALLEGATO *B*

Tabella dei minimi di stipendio per i farmacisti dipendenti dalle farmacie in vigore dalla data del 1° maggio 1959

	Stip. base	Conting.	Caro pane	Stip. lordo
Direttore	65.000	34.392	520	99.112
Collaboratore con due anni di effettiva attività professionale	42.500	34.392	520	77.412
Collaboratore con anzianità di laurea superiore agli anni due	37.500	34.392	520	72.412
Collaboratore con anzianità di laurea inferiore agli anni due	24.886	34.392	520	59.798

Visti, il contratto e le tabelle che precedono.
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 2 MAGGIO 1958 STIPULATO TRA LE COMMISSIONI DESIGNATE DALLA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI PROPRIETARI DI FARMACIA E DAL SINDACATO AUTONOMO FARMACISTI NON PROPRIETARI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Viene stabilito un aumento di L. 5.000 sullo stipendio base in vigore.

Tale aumento va applicato esclusivamente agli stipendi dei Direttori e dei Collaboratori con oltre due anni di effettiva prestazione professionale in farmacia.

Per i Collaboratori che non abbiano ancora compiuto due anni di effettiva prestazione professionale in farmacia, rimane inalterato lo stipendio base attuale.

Il presente accordo entra in vigore da oggi.

Genova, 2 maggio 1958

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 5 LUGLIO 1950 RELATIVO AL SERVIZIO NOTTURNO PER IL PERSONALE LAUREATO DIPENDENTE DA FARMACIE DELLA PROVINCIA DI MILANO

Il 5 luglio 1950 in via Ausonio 3, nella sede dell'Associazione Chimica Farmacisti Lombarda fra Proprietari di Farmacia;

tra

l'Associazione Chimica Farmacisti Lombarda fra Proprietari di Farmacia, rappresentata dal dott. *G. Corneliani* e dal dott. *G. Doria* (per la sezione anonime).

e

il Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari, rappresentato dal dott. *E. Cenciarini* e dal dott. *G. Marziali*, a seguito della richiesta dello stesso Sindacato Autonomo in data 27 aprile 1950 intesa ad ottenere una generale e defintiva sistemazione del personale laureato che presta servizio notturno nelle farmacie a battenti aperti, riconosciute le diversità di trattamento in atto dovute a vari sistemi di retribuzione dai singoli datori applicate, tenuto presente le varie esigenze delle farmacie ed i vari sistemi di servizio notturno richiesti, in sostituzione a quanto stabilito per il servizio notturno nelle farmacie a battenti aperti a norma dell'art. 15 del Contratto Nazionale Normativo di lavoro 11 ottobre 1949,

si è stipulato il seguente accordo economico per il servizio notturno

Art. 1

Il presente accordo vale solo ed esclusivamente per il servizio notturno a battenti aperti dalle ore 20 alle ore 8.30 nelle farmacie all'uopo autorizzate con decreto prefettizio.

Art. 2.

Il servizio notturno non potrà mai avere inizio dopo le ore 24 e non potrà avere termine dalle ore 0 alle ore 8,30.

Art. 3.

Al farmacista di notturna spetta il riposo festivo come per quello in servizio diurno.

Art. 4.

Al farmacista che presta servizio notturno a battenti aperti va corrisposta, fino ad una prestazione di otto ore, la normale retribuzione oraria giornaliera maggiorata del 50%

Art. 5.

Nel caso di servizio notturno superiore alle otto ore, fermo restando che otto ore vengono retribuite con la maggiorazione del 50% come all'art precedente, le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% sulla stessa retribuzione oraria giornaliera.

Art. 6.

Al farmacista che presta servizio misto diurno e notturno il compenso viene liquidato proporzionalmente con la retribuzione diurna per ore di servizio diurno e con quella notturna per il servizio prestato durante le ore di servizio notturno della farmacia a battenti aperti.

Art. 7

Qualora si verificasse il caso che per imprescindibili esigenze di lavoro il farmacista non potesse godere del riposo festivo spettantegli, il lavoro, prestato in tale occasione va compensato con la normale retribuzione notturna maggiorata della percentuale per il lavoro straordinario prevista dagli art 11 e 17 del C.N.N.L. 11 ottobre 1949.

Art. 8.

Il calcolo della retribuzione oraria si ricava dividendo per 25 e successivamente per 8 la retribuzione normale mensile comprendente lo stipendio e l'indennità di contingenza (art. 12 C.N.N.L. 11 ottobre 1949).

Art. 9.

Il presente accordo ha inizio dal 1° maggio 1950 e non ha valore retroattivo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 APRILE 1958 PER IL PERSONALE LAUREATO E DIPLOMATO DIPENDENTE DA FARMACIE DELLA PROVINCIA DI MILANO

Il giorno 29 aprile 1958 nella sede dell'Associazione Lombarda Proprietari di Farmacia, via Moscova 40/4 si sono riuniti i Dottori:

Bevilacqua Carlo, Maffioli Agostino, Pennaglia Luigi, per l'ASSOCIAZIONE CHIMICA FARMACISTI LOMBARDI PROPRIETARI DI FARMACIA.

Bax Ugo, Pinoli Angelo e *Ramaschi Alberto* per il SINDACATO AUTONOMO FARMACISTI NON PROPRIETARI della Provincia di Milano;

il signor *Basile Giuseppe* per il SINDACATO LAVORATORI FARMACEUTICI ADERENTI alla C.G.I.L., Sezione Laureati, ed hanno concordato i seguenti minimi di stipendio per il personale laureato e diplomato di ambo i sessi dipendente dalle Farmacie di Milano e Provincia:

a) collaboratore all'inizio del 1° anno di esercizio professionale L. 32.000;

b) collaboratore all'inizio del 2° anno di esercizio professionale, L. 41.000:

c) collaboratore all'inizio del 2° anno di esercizio professionale, L. 60.000;

d) direttore tecnico responsabile, L. 82.000

e) direttore tecnico e responsabile con funzioni amministrative, L. 82.000:

(la percentuale di maggiorazione come da Contratto Nazionale).

Art. 1

Per quanto riguarda le altre indennità accessorie, contingenza, mensa, caropane, assegni familiari si seguiranno le regolamentazioni vigenti per il Commercio e le disposizioni normative generali

Art. 2.

I prefissi minimi di stipendio hanno decorrenza dal 1° aprile 1958 e saranno validi sino al 30 settembre 1959.

Art. 3.

Il presente accordo potrà essere denunciato da una delle parti contraenti con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 FEBBRAIO 1955 PER COLLABORATORI LAUREATI E DIPLOMATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Il giorno 1° febbraio dell'anno 1955, nella sede dello Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino, in via Sant'Anselmo n. 14,

tra

l'ASSOCIAZIONE PIEMONTESE FRA PROPRIETARI DI FARMACIA, rappresentata dai dottori: *Occlerio Garrone. Armando Bacolla* e *Caterina Cavatorta;*

il SINDACATO FARMACISTI NON PROPRIETARI, rappresentato dai dottori *Francesco Calosso, Aldo Chiavarino, Franco Francia, Luigi Vassarotto;*

alla presenza del sig. *Mavillo Tecchiati*, in rappresentanza della Filcea, SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO aderente alla C.G.I.L.;

sotto l'auspicio dell'ORDINE DEI FARMACISTI di Torino, rappresentato dal dott. *Ettore Marcato* (Presidente),

preso atto che in sede nazionale sono state apportate modifiche al Contratto Nazionale in data 6 settembre 1954,

si stipula il presente Contratto Integrativo in sostituzione del precedente stipulato in data 27 febbraio 1950.

Il presente Contratto Provinciale ha valore per il territorio della Provincia di Torino e disciplina i rapporti di lavoro tra i proprietari di farmacie ed i farmacisti lavoratori;

Il presente Contratto sostituisce ed assorbe per quanto da esso regolato, tutte le norme eventualmente già esistenti per precedenti pattuizioni contrattuali; per quanto in esso non previsto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 1

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale cui il presente contratto si riferisce costituisce un'unica categoria di lavoratori professionisti, distinta nelle 3 seguenti qualifiche:

a) Direttore tecnico responsabile con funzioni amministrative; è colui che risponde a chi di ragione della completa gestione tecnica amministrativa della farmacia;

b) Direttore tecnico responsabile;

c) Collaboratore.

La qualifica di Direttore spetta unicamente a colui che è stato investito di tale carica e come tale regolarmente autorizzato dalla Prefettura. Al solo fine del trattamento economico, per Collaboratore si intende il farmacista laureato che abbia superato il 5° anno di pratica professionale, eseguita presso una farmacia aperta al pubblico o farmacia interna ospitaliera.

A tutti gli effetti normativi ed economici, non esistono disparità di trattamento fra il personale maschile e quello femminile.

Art. 2.

ASSUNZIONE

L'assunzione del personale viene effettuata secondo la norma di legge sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro, in quanto esistenti ed applicabili.

Art. 3.

Qualora e fino a quando la legge non disponga diversamente, i titolari di farmacia, per le richieste di assunzione del personale devono rivolgersi alle organizzazioni sindacali dei collaboratori presso l'Ordine dei Farmacisti.

I titolari di farmacia hanno facoltà di scelta del nominativo negli elenchi loro preposti.

E' consentita l'assunzione diretta qualora gli organi suddetti non abbiano disoccupati disponibili, od in caso di urgenza.

All'atto dell'assunzione il farmacista deve produrre i seguenti documenti:

a) Certificato d'iscrizione all'Albo Professionale di data non anteriore a 3 mesi.

b) Curriculum professionale documentato con certificati di servizio delle eventuali precedenti prestazioni.

c) Documento di riconoscimento.

d) Libretto d'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, qualora l'interessato ne sia provvisto per precedenti rapporti di lavoro.

e) Certificato penale di data non anteriore a 3 mesi, se richiesto.

f) Certificato di idoneità fisica come prescritto.

Il lavoratore è tenuto a dichiarare alla farmacia la sua residenza e domicilio ed a notificare i successivi mutamenti, nonchè a consegnare lo stato di famiglia (se capo famiglia) nonchè gli altri documenti per beneficiare degli assegni familiari.

Art. 4.

All'atto dell'assunzione il titolare proprietario di farmacia dovrà confermare l'assunzione stessa con un documento scritto (conforme all'allegato *A*) redatto in triplice esemplare ognuno firmato da ambedue le parti.

Sottoscrivendo il predetto documento, le parti si impegnano al rispetto di quanto in esso convenuto e ad attenersi, a tutti gli effetti, alle norme stabilite dal presente contratto, nonchè a tutte le eventuali successive modifiche che dovessero essere concordate in avvenire.

Entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto, il documento di cui sopra deve essere redatto (conforme all'allegato *B*) anche per i farmacisti in servizio alla stessa data.

I 3 esemplari del documento devono essere così distribuiti: una copia al proprietario della farmacia, una copia al prestatore d'opera, una copia all'Ordine dei Farmacisti e l'Ordine provvederà a sua volta a trasmettere copia conforme alle organizzazioni sindacali.

Contratto a termine

Per far fronte a necessità straordinarie di carattere temporaneo le farmacie possono procedere ad assunzione di personale con contratto a termine.

In tali casi saranno applicate a detto personale le norme previste del presente contratto che non siano in contrasto con le temporaneità e provvisorietà del rapporto.

La durata del contratto a termine non potrà superare sei mesi, salvo si tratti della sostituzione di un servizio che per causa di forza maggiore debba avere durata superiore. Trascorsi detti termini, in caso di prosecuzione del rapporto, il personale passerà di diritto effettivo.

Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma seguenti ed in particolare quando possa ritenersi che l'assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, le Organizzazioni Sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia.

Art. 5.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione del farmacista può essere fatta per un periodo di prova la cui durata massima non può superare i termini qui appresso specificati:

a) per il Direttore tecnico amministrativo giorni 90;

b) per il Direttore tecnico responsabile giorni 60;

c) per il Collaboratore giorni 45.

Art. 6.

Trascorso il periodo di prova il farmacista che non sia stato disdettato si intende confermato. Qualora il periodo di prova non sia stato determinato all'atto dell'assunzione, questa si intende definitiva.

Art. 7.

Il periodo di prova, seguito da conferma, si intende di effettivo servizio a tutti gli effetti, e concorre dall'inizio al calcolo dell'anzianità.

Art. 8.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da una parte o dall'altra, senza preavviso nè indennità, mediante la sola corresponsione al lavoratore della retribuzione nella misura fissata all'atto dell'assunzione, o comunque, in misura non inferiore a quella contrattuale per la qualifica con la quale egli è stato assunto.

Art. 9.

In caso di infortunio o di malattia, il periodo di prova si interrompe e può essere completato qualora il lavoratore possa riprendere il servizio entro 15 giorni.

Art. 10.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è collegato a quello di apertura e chiusura della farmacia stabilito con decreto del Prefetto, sino al limite di otto ore giornaliere o 48 settimanali.

Il personale preposto alla direzione della farmacia può prestare servizio anche dopo l'orario normale, senza speciale compenso e per il tempo necessario all'espletamento delle mansioni affidate, in relazione a quanto sancito dalle leggi sanitarie in vigore.

Art. 11.

LAVORO STRAORDINARIO

E' data facoltà al datore di lavoro di richiedere al lavoratore una prestazione di lavoro straordinario, oltre quella normale, di cui all'articolo precedente.

Il lavoratore non può rifiutarsi di prestare tale lavoro straordinario fino a due ore al giorno, con un massimo di 52 ore mensili. Tale prestazione viene retribuita in base alla paga normale oraria calcolata come al successivo art. 12 e maggiorata del 15%. La prestazione del lavoro straordinario può anche essere richiesta in ore diverse da quella di apertura della farmacia per ragioni di riordinamento o di inventario, ecc. In tal caso la maggiorazione di cui sopra va calcolata nella misura di percentuale del 20 % anzichè del 15 %.

Art. 12.

La tribuzione oraria si ricava dividendo per 25 e successivamente per 8 la parte di retribuzione mensile sotto indicata:

a) stipendio (minimo contrattuale ed eventuale eccedenza, aumenti periodici di anzianità, aumenti di merito);

b) indennità di contingenza.

Il pagamento del lavoro straordinario va effettuato unitamente a quello delle altre competenze mensili.

Art. 13.

SERVIZIO NOTTURNO

Il farmacista lavoratore può anche prestare la sua opera in ore notturne. Per determinare la durata dell'orario notturno si fa riferimento alle disposizioni vigenti per decreto prefettizio.

In ogni caso, come norma generale, il lavoratore notturno deve compiere non più di otto ore di effettivo lavoro, le ore eventualmente eccedenti vanno considerate come straordinario a tutti gli effetti e seguendo le norme degli articoli 11 e 12 del presente contratto, ma con la maggiorazione del 20 % anzichè del 15 %.

Per fissare le retribuzioni del farmacista lavoratore notturno occorre distinguere le modalità del servizio come dagli articoli seguenti.

FARMACIE URBANE

Art. 14.

Ove il servizio notturno viene effettuato in continuazione o per turni periodici, parte a battenti aperti e parte a battenti chiusi su chiamata (servizio di guardia).

Qualunque sia l'orario di apertura, fissato dalla Prefettura o dalle consuetudini, almeno otto ore di lavoro devono sempre essere retribuite con la maggiorazione del 10% sugli elementi fissi *a*) e *b*) dell'art. 12 e le rimanenti ore con il solo 20% della retribuzione oraria calcolata come da art. 12.

Come norma le ore prestate dal farmacista a battenti aperti non dovrebbero superare le sette ore effettive, l'ora rimanente dovendo essere considerata a compenso forfettario per le chiamate notturne.

I diritti di chiamata e servizio notturno non sono di spettanza del lavoratore.

Se il servizio a battenti aperti eccede le sette ore complessive, le ore rimanenti vanno considerate straordinarie.

Art. 15.

FARMACIE UNICHE

Qualora il collaboratore presti il servizio continuativo per le ore notturne, questo servizio gli verrà compensato con l'aumento del 10 % della sua retribuzione globale di fatto. Esso fruirà in più dei diritti fissi di chiamata.

Per le farmacie della Provincia il servizio notturno non continuativo verrà compensato di volta in volta con il solo aumento sullo stipendio del 20 % della retribuzione globale diurna.

Si intende in ogni caso che ogni compenso per il servizio notturno non continuativo ha carattere straordinario e non rientra in alcun modo nel computo della indennità di licenziamento, quiescenza, preavviso, ecc.

Art. 16.

Nel caso in cui la farmacia esplichi servizio notturno, parte a battenti aperti, parte a battenti chiusi il compenso viene liquidato in base a quanto stabilito negli articoli 14 e 15 proporzionalmente alla durata ed alla modalità del servizio prestato.

Anche in questo caso è valido quanto contenuto nel 2° capoverso dell'art 14.

Art. 17

RIPOSO SETTIMANALE

Al farmacista lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, di norma, in coincidenza con la domenica. Qualora nella giornata di domenica la farmacia debba rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dall'autorità prefettizia, il lavoratore è tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana e sempre per 24 ore consecutive.

Verificandosi l'ipotesi, da considerare eccezionale, che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione viene compensato, fino al limite di 8 ore giornaliere con la normale retribuzione giornaliera spettante e maggiorata della percentuale di straordinario prevista dall'art. 11.

Per l'orario eccedente le 8 ore giornaliere il compenso sarà pari alla normale retribuzione oraria maggiorata come sopra più una maggiorazione aggiuntiva del 20 %. In tale caso nessuna maggiorazione è dovuta per il servizio prestato nella domenica.

Art. 18.

FESTIVITÀ

Sono considerate giornate festive, oltre le domeniche tutte quelle riconosciute come tali a norma delle vigenti disposizioni di legge, e la festa del santo patrono della Città.

Art. 19.

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi suddetti sono da considerarsi a tutti gli effetti come lavoro straordinario e sono compensate a norma dell'art. 11 tranne quanto specificato al 2° capoverso dell'art. 17.

Art. 20.

FERIE

Nel corso di ogni anno il farmacista dipendente ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) da godere dopo che l'anno sia compiuto e normalmente, in modo continuativo o frazionato, in non più di due periodi. I turni delle ferie sono stabiliti dal datore di lavoro, tenendo conto del desiderio degli interessati, a seconda delle esigenze della farmacia ed in relazione ai turni di chiusura annuale della farmacia stessa disposto dall'Ordine dei Farmacisti previo nulla osta dell'autorità prefettizia.

Art. 21

Il periodo di ferie spettante al farmacista lavoratore coincide con il periodo di chiusura estiva stabilito dall'Ordine dei Farmacisti, ed è di pari durata, salvo quanto disposto dall'art 22.

Art. 22.

(*omissis*)

Art. 23.

Durante il periodo di ferie spetta al farmacista lavoratore la corresponsione della normale retribuzione percepita in servizio, comprensiva di tutte le indennità.

Art. 24.

Le ferie sono irrinunciabili.

Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie, ed in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato, con una indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute da calcolare nella misura della retribuzione in atto.

Art. 25.

Per un periodo di servizio inferiore all'anno e nei soli casi di licenziamento le ferie non godute devono essere pagate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato.

Art. 26.

Se durante il periodo di ferie, il lavoratore per sopravvenute esigenze della farmacia dovesse essere richiamato in servizio prima dello scadere del periodo stesso, gli rimane il diritto di completare le ferie in epoca successiva. Al lavoratore vanno in tal caso rimborsate le spese sostenute per l'anticipato ritorno, sia per il successivo rientro nella sede ove godeva le ferie.

Art. 27

Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sopravvenga una malattia della durata superiore ai cinque giorni.

Art. 28.

In caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore il periodo di ferie a lui spettante non può coincidere nè in tutto nè in parte con quello del preavviso.

Art. 29.

CONGEDO PER MATRIMONIO

Al lavoratore che deve contrarre matrimonio viene concesso un congedo straordinario di 15 giorni durante il quale decorre la normale retribuzione. Tale congedo non può essere computato nel periodo di ferie, nè può essere considerato quale periodo di preavviso del licenziamento.

Art. 30.

La domanda del congedo deve essere avanzata con almeno un mese di preavviso. A richiesta la celebrazione del matrimonio deve essere documentata.

Art. 31

Alla lavoratrice dimissionaria per contrarre matrimonio, la quale deve dare un mese di preavviso, spetta la corresponsione dell'intera indennità di licenziamento nella misura prevista del presente contratto.

Art. 32.

ASSENZE

Le assenze per qualsiasi motivo devono essere giustificate nel più breve tempo possibile e comunque, salvo derivante da forza maggiore, non oltre le 24 ore dall'inizio dell'assenza stessa. Prolungandosi l'assenza arbitraria per tre giorni e non oltre i sei il lavoratore è passibile della sospensione della retribuzione per la durata di giorni 10.

Nel caso che l'assenza arbitraria superi i sei giorni o nel caso che il lavoratore si renda recidivo di assenza arbitraria, il rapporto di lavoro si intende risolto per causa del lavoratore, il quale non avrà diritto alla indennità di quiescenza e di preavviso, salvo quanto dovesse competergli per altri titoli.

Art. 33.

PERMESSI

Al lavoratore che ne faccia preventiva domanda possono essere concessi nell'anno, per giustificati motivi, brevi permessi. Se tali permessi sono contenuti entro il termine complessivo di tre giorni all'anno non saranno computati in conto di ferie

Art. 34

Al lavoratore colpito da lutto familiare nella persona del genitore, figlio, coniuge, fratello o sorella, viene concesso un permesso retribuito di cinque giorni e da non calcolare agli effetti delle ferie.

Art. 35.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA OD INFORTUNIO

Il lavoratore che si ammali deve darne al più presto comunicazione al datore di lavoro e comunque, salvo il caso di giustificato impedimento, non oltre il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza per malattia.

Trascorso il termine previsto, l'assenza è considerata ingiustificata applicando il disposto di cui all'art. 32.

A richiesta del datore di lavoro il lavoratore è tenuto ad esibire certificato medico ed a sottoporsi ad eventuale visita di controllo.

Art 36.

Avvenuta l'interruzione del servizio per malattia od infortunio, sempre che non causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili, il lavoratore che abbia superato il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni. Superato il termine di conservazione del posto, ove il datore di lavoro risolva il rapporto deve corrispondere al lavoratore le normali indennità previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Qualora la durata della malattia oltre i termini suddetti, non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennità di licenziamento. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento.

Di comune accordo le parti contraenti si impegnano alla iscrizione all'I.N.A.M. dei farmacisti lavoratori.

Con tali iscrizioni le parti si propongono di corrispondere al lavoratore ed ai familiari a suo carico, in caso di malattia, quelle previdenze sanitarie analoghe a quelle previste per il settore del commercio dai regolamenti dell'I.N.A.M. ed il seguente trattamento economico riservato al solo lavoratore:

a) per farmacista lavoratore, che non abbia compiuto il 3° anno di servizio presso la farmacia il datore di lavoro dovrà corrispondere il 75 % dello stipendio per 3 mesi e per i successivi 3 mesi una somma che non sia inferiore a L. 30.000 mensili;

b) per il farmacista lavoratore che abbia già compiuto il 3° anno di anzianità presso la farmacia il datore di lavoro dovrà corrispondere per i primi 3 mesi il 100 % dello stipendio e per i 3 successivi mesi il 75 % dello stipendio in atto;

c) nel caso che il farmacista lavoratore sia regolarmente iscritto all'I.N.A.M il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere al proprio dipendente la sola somma integrativa del trattamento corrisposto dall'I.N.A.M stesso, fino a raggiungere la misura prevista nei precedenti capoversi *a*) e *b*);

d) qualora l'iscrizione del lavoratore all'I.N.A.M. non avvenga, per rifiuto o negligenza del datore di lavoro, sono a suo carico, oltre il trattamento economico, tutte le assistenze sanitarie e farmaceutiche di pertinenza dell'I.N.A.M. Trattandosi di familiare a carico del lavoratore verrà corrisposta la sola assistenza sanitaria e farmaceutica:

e) qualora l'iscrizione non sia possibile per rifiuto dell'I.N.A.M il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il trattamento previsto dai comma *a*) e *b*), e a corrispondere inoltre mensilmente una indennità di lire 5.000, a titolo forfettario per l'assistenza sanitaria al lavoratore ed ai familiari a carico.

Art. 37.

TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO.

In caso di infortunio del farmacista lavoratore, sempre che l'infortunio sia avvenuto in servizio e non sia imputabile ad esso per causa di eventi gravemente colposi, il lavoratore che abbia superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni e al trattamento economico seguente:

a) se il lavoratore non riceve assistenza da parte dell'I.N.A.M., corresponsione del 100 % dello stipendio per i primi 3 mesi e del 75 % per i successivi 3 mesi, più il rimborso delle spese sanitarie e farmaceutiche cui l'I.N.A.M. avrebbe dovuto far fronte;

b) se il lavoratore percepisce il trattamento da parte dell'I.N.A.M. o da altro Ente il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'integrazione di quanto percepito dall'infortunato, dall'ente suddetto fino a raggiungere le somme previste nel comma *a*) del presente articolo.

Art. 38.

TRATTAMENTO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

Per il caso di gravidanza e puerperio, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 39.

PREAVVISO

La risoluzione del rapporto di lavoro, quando sia stato superato il periodo di prova, sia che avvenga per il licenziamento da parte del datore di lavoro, che per dimissioni da parte del dipendente, e dove non sussiste giusta causa di licenziamento in tronco, siccome previsto al successivo art. 40. deve essere preceduta da preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata.

Art. 40.

I termini del preavviso devono decorrere dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Art. 41.

La misura del preavviso resta stabilita in caso di licenziamento da parte del proprietario, come segue:

a) per coloro che avendo superato il periodo di prova non hanno compiuto il quinto anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, giorni 90 per i direttori tecnici amministrativi, giorni 60 per i direttori tecnici: giorni 45 per i collaboratori;

b) per coloro che hanno compiuto i 5 anni di servizio e non 10 presso lo stesso datore di lavoro, 120 giorni per i direttori tecnici amministrativi; giorni 90 per i direttori tecnici; giorni 60 per i collaboratori,

c) per coloro che hanno superato i 10 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, giorni 150 per i direttori tecnici amministrativi, 105 giorni per i direttori tecnici e giorni 90 per i collaboratori.

Art. 42.

In caso di dimissioni del lavoratore la misura del preavviso siccome sopra stabilita viene ridotta a metà con un minimo di giorni 30.

Art. 43.

Durante il periodo di preavviso il lavoratore ha diritto a percepire la normale retribuzione complessiva ed il periodo di preavviso è considerato di servizio a tutti gli effetti.

Art. 44.

E' in facoltà del datore di lavoro di esonerare il lavoratore licenziato dal prestare servizio in farmacia per tutto od in parte il periodo di preavviso. In tal caso egli. però deve corrispondere al lavoratore la normale retribuzione che questi avrebbe percepito qualora fosse stato presente in servizio fino alla scadenza del termine di preavviso.

Art. 45.

Analogamente, se il lavoratore non ottempera l'obbligo di preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di trattenere l'importo corrispondente al mancato preavviso. Durante il periodo di preavviso il lavoratore può ridurre le sue prestazioni di due ore giornaliere, eccettuato il caso di dimissioni.

Art. 46.

Il periodo di preavviso non può coincidere con quello delle ferie spettanti al lavoratore.

Art. 47.

La malattia od altro impedimento non interrompe il periodo di preavviso.

Art. 48.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

Oltre al preavviso di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47, il farmacista lavoratore che abbia compiuto almeno un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, avrà diritto, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro ed ove non sussistano gli estremi del licenziamento in tronco, ad una indennità commisurata come segue:

a) per gli anni di servizio maturati fino al 31 dicembre 1948 gli verrà corrisposta una indennità pari ai 25/30 dello stipendio mensile compresa l'indennità di contingenza e tutti gli emolumenti fissi facenti parte dello stipendio, come dall'art. 63;

b) per gli anni di servizio maturati dopo il 31 dicembre 1948 l'indennità sarà pari ai 30/30 dello stipendio mensile calcolato come nel comma *a*), del presente articolo.

Art. 49.

Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

Art. 50.

In caso di morte, in conformità dell'art. 2122 del Codice civile cap. V « Lavoro » va corrisposta agli aventi diritto per legge l'indennità sostitutiva del preavviso, quella dell'anzianità e tutti gli altri emolumenti maturati, fino al giorno della morte. Le suddette indennità devono essere liquidate anche in caso di suicidio.

Art. 51.

In caso di dimissioni del lavoratore il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli una indennità di anzianità commisurata come segue:

a) per il primo anno di servizio, nessuna indennità;

b) dall'inizio del 2° anno di anzianità presso la farmacia fino a tutto il 3°, il 40% dell'indennità che spetterebbe per il licenziamento (art. 48);

c) dall'inizio del 4° anno di anzianità a tutto il 5° anno, il 75% dell'indennità (art 48),

d) dall'inizio del 6° anno di anzianità in poi il 100% dell'indennità.

Art. 52.

Fatte salve le particolari previdenze previste dalla legge la corresponsione per intero dell'indennità di licenziamento spetta comunque quale sia l'anzianità di servizio:

a) ai lavoratori dimissionari per causa di sopravvenuta inabilità derivante da infortunio sul lavoro o da malattia dipendente da causa di servizio.

b) alle lavoratrici dimissionarie per causa di matrimonio, di gravidanza e di puerperio.

Art. 53.

NORME DISCIPLINARI

Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera con diligenza ed a svolgere scrupolosamente le mansioni affidategli cooperando al miglioramento dell'esercizio.

In particolare il farmacista direttore non può essere influenzato nè subire imposizioni dal datore di lavoro in contrasto con le norme emanate dall'autorità prefettizia e dagli Ordini dei Farmacisti, per quanto riguarda l'applicazione delle tariffe ufficiali e sindacali per la vendita al pubblico dei medicinali e delle convenzioni vigenti con gli Enti Mutualistici, onde non essere mezzo di sopraffazione ai danni del pubblico o di illecita concorrenza nei confronti delle altre farmacie. L'eventuale infrazione va denunciata all'Ordine dei Farmacisti per i provvedimenti del caso.

Art. 54.

Le infrazioni disciplinari potranno essere punite secondo la gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti:

a) richiamo verbale:

b) multa di due ore di stipendio per giornata

c) ammonizione scritta:

d) licenziamento in tronco.

Art. 55.

Incorre nel provvedimento del richiamo, della multa e della ammonizione:

a) chi non rispetta l'orario stabilito

b) chi ingiustamente non si presenta al lavoro

c) chi abbandona il servizio senza giustificato motivo:

d) chi esegue abitualmente con negligenza il lavoro affidatogli:

e) chi per disattenzione procuri guasti e danni non gravi al materiale della farmacia.

f) chi commette mancanze recanti pregiudizio alla disciplina ed all'igiene

Art 56.

Il licenziamento in tronco può essere adottato nei riguardi di:

a) chi sistematicamente si assenta dal lavoro senza giustificato motivo.

b) chi commetta furto o danneggiamento volontario del materiale dell'Azienda:

c) chi commetta atti di insubordinazione grave,

d) chi commetta atti che offendono la morale;

e) chi sia più volte recidivo di colpe per le quali sia incorso nel provvedimento del richiamo, della multa dell'ammonizione.

Art 57

Certificato di servizio. In caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, il datore di lavoro è tenuto ai sensi dell'art. 2124 del Codice civile a rilasciare al lavoratore un certificato di servizio prestato, nonostante qualsiasi eventuale contestazione sulla liquidazione dei reciproci rapporti.

Il certificato deve contenere l'indicazione del tempo durante il quale egli è rimasto in servizio, della natura delle mansioni disimpegnate, dell'importo della retribuzione mensile percepita nell'ultimo mese.

Art 58.

RETRIBUZIONI

Al lavoratore spetta la retribuzione fissata per contratto o per accordi individuali, se più favorevoli, comprensiva di tutti gli elementi costituenti di essa e, dove esistano, di quelli aggiuntivi.

Il lavoratore deve richiedere il mancato pagamento delle ore straordinarie entro il mese successivo a quello in cui ha prestato lavoro straordinario.

Art. 59.

Il pagamento delle retribuzioni deve avvenire alla fine di ogni mese. Nel caso di ritardato pagamento, decorso il 15° giorno di mora, il lavoratore ha la facoltà di rescindere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennità di licenziamento e di preavviso.

Art. 60.

Le tabelle dei minimi di stipendio spettanti ai farmacisti dipendenti sono fissate con accordi integrativi stipulati a parte fra le rispettive organizzazioni sindacali.

Art 61

Agli stipendi suddetti vanno aggiunti l'indennità di contingenza fissata provincialmente per i lavoratori del commercio, l'indennità di caro-pane come per legge, nonchè gli assegni familiari e tutte quelle altre indennità accessorie che dovessero eventualmente essere stabilite con disposizioni di carattere generale.

Art 62.

Per l'eventuale trasferimento delle indennità di contingenza in tutto od in parte sullo stipendio base, si seguiranno le norme che verranno stabilite per i lavoratori del commercio.

Art 63.

Gli elementi costitutivi della retribuzione sono:

1) Elementi fissi:

a) stipendio (minimo contrattuale ed eventuale eccedenza, aumenti periodici di anzianità aumento di merito).

b) indennità di contingenza

c) tredicesima mensilità:

d) gratifica ed indennità aventi carattere fisso e continuativo.

2) Elementi aggiuntivi:

a) eventuali compensi per lavoro straordinario (diurno, festivo, notturno).

b) rimborsi di spese a carattere discontinuo.

c) assegni familiari.

d) indennità di caro-pane.

Art 64.

TREDICESIMA MENSILITÀ

Al personale va corrisposta in aggiunta alla retribuzione mensile una volta all'anno (alla vigilia di Natale) una tredicesima mensilità pari alla retribuzione spettante per il mese di dicembre comprensiva di tutti gli elementi fissi: *a*), *b*) e *c*) ed esclusi gli elementi aggiuntivi di cui all'art. 63.

Art. 65.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno al lavoratore spettano tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato.

Art. 66.

PROVVIGIONI ED INTERESSENZE

Per il calcolo delle eventuali provvigioni e cointeressenze ai fini della liquidazione delle varie indennità previste dal presente contratto, si fa riferimento alla media dell'ultimo anno di servizio.

Art. 67.

SCATTI DI ANZIANITÀ

Il farmacista lavoratore che presti servizio presso la stessa farmacia avrà diritto a tre scatti biennali di anzianità nella misura del 5% sull'ultimo stipendio base percepito.

Tali bienni cominciano a decorrere dal giorno del compimento del 5° anno di anzianità professionale del collaboratore, soddisfatta tale condizione verranno corrisposti dopo il 2°, 4° e 6° anno di anzianità presso la stessa farmacia.

A tutti gli effetti tale maggiorazione fa parte integrante dello stipendio.

Art. 68.

INTERINATO IN SEDE E FUORI

La prestazione di interinato fatta nel comune di residenza viene compensata con la normale retribuzione giornaliera maggiorata del 15% se limitata ad un periodo inferiore a giorni 15 e del 10% per un periodo superiore.

La durata dell'interinato non può essere inferiore a 6 giorni, nè superiore a 180 giorni, trascorsi i quali il lavoratore deve ritenersi assunto in pianta stabile.

Art. 69.

In caso di interinato fuori del comune di residenza, la prestazione viene compensata con la normale retribuzione giornaliera maggiorata del 20% se limitata ad un periodo inferiore ai 15 giorni e del 15% se per un periodo superiore.

Al farmacista lavoratore spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio sia di andata che di ritorno dalla sede di sua abituale residenza. I giorni di viaggio sono considerati lavorativi a tutti gli effetti. A questo riguardo si precisa che il rimborso della spesa sopra detta è limitata al viaggio compiuto per recarsi ad assumere l'impiego e per il viaggio di ritorno al termine dell'assunzione stessa

Art. 70.

COMPENSO, VITTO E ALLOGGIO

Al farmacista lavoratore dipendente cui venga fornito dal proprietario vitto ed alloggio, o solo vitto, o solo alloggio, può essere operata sulla retribuzione comprensiva di tutte le indennità fisse e continuative, ivi compresa quella di contingenza, una ritenuta in misura non superiore a quella specificata:

a) metà in caso di corresponsione di vitto ed alloggio;

b) due quinti in caso di corresponsione di solo vitto;

c) un decimo in caso di corresponsione del solo alloggio.

Il vitto si intende composto di due pasti al giorno più la colazione.

Art. 71

Nel caso di servizio prestato sino al limite massimo di quattro ore giornaliere lo stipendio relativo verrà conteggiato come all'art. 12 con la maggiorazione del 25%. Oltre tale limite non dovrà essere corrisposta alcuna maggiorazione sulla retribuzione relativa.

Nel caso che il lavoratore suddetto presti altro servizio fisso continuativo, la retribuzione a lui spettante sarà calcolata in base alle ore di servizio effettivamente prestate, senza nessuna maggiorazione e con esclusione dell'indennità di caro-pane.

Qualora parte o tutta la contingenza passi a far parte dello stipendio la maggiorazione suddetta sarà ridotta in misura proporzionale.

Per il servizio prestato saltuariamente ad ore ed a giornate fino ad un massimo di giorni 6, il compenso orario è pari a quello fissato per il lavoro straordinario diurno con una ulteriore maggiorazione sul complesso di esso del 20%.

Art. 72.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Per le assicurazioni sociali si fa riferimento alle norme di legge

Art. 73.

TUTELA DIRIGENTI SINDACALI

I lavoratori che ricoprono la carica sindacale di dirigente nazionale o provinciale o di Consigliere dell'Ordine Provinciale o ricoprano anche nelle Organizzazioni professionali in campo nazionale o provinciale non possono essere nè licenziati nè trasferiti durante tutto il periodo in cui ricoprono la carica stessa e fino ad un anno dopo la cessazione della carica, a meno che il provvedimento sia determinato da motivi per cui è previsto il licenziamento in tronco o da ragioni di carattere morale o professionale, o economiche della farmacia o della inosservanza del normale orario di lavoro.

L'accertamento di tali ragioni, in caso di contestazioni è devoluto alla competenza delle Associazioni sindacali nazionale o provinciale, a seconda che il lavoratore ricopra carica sindacale nazionale o locale. Sui lavoratori investiti di incarichi sindacali non deve essere esercitata alcuna coercizione tendente a limitare, al di fuori del normale orario di lavoro, la libertà di svolgere la loro attività. Il datore di lavoro è altresì tenuto a concedere permessi, non retribuiti, per l'espletamento delle mansioni attinenti alla carica del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 74.

ACCANTONAMENTO INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Per l'accantonamento dell'indennità di liquidazione si osservano le norme di legge.

Art. 75.

SERVIZIO MILITARE

Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinato dal decreto-legge 13 settembre 1946, n. 303 (*Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1946, n. 264).

Art. 76.

Parimenti per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 10 giugno 1940, n. 653 (*Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 1940, n. 151) (« Trattamento impiegati privati per richiamo alle armi »).

Art. 77

Il lavoratore al termine del servizio militare è tenuto all'osservanza della nominata legge.

Art. 78.

CESSIONE O TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della farmacia, qualora il proprietario cedente non abbia provveduto a liquidare il personale di tutto quanto ad esso spettante siccome previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, il proprietario subentrante, ove non intenda mantenere in servizio il lavoratore, con ogni diritto a lui spettante per il servizio prestato precedentemente, è tenuto all'osservanza integrale degli obblighi gravanti, per effetto del presente contratto, sul precedente datore di lavoro, come se avvenisse il licenziamento.

Art. 79.

CONTROVERSIE

Le controversie che possono derivare dall'applicazione e dalla interpretazione del presente contratto prima di essere portate in diversa sede, devono essere denunciate alle Associazioni stipulanti per il tentativo di amichevole componimento. Trascorsi 15 giorni dalla denuncia e qualora le Associazioni non abbiano risolta la controversia le parti devono essere considerate libere di agire nelle sedi competenti. Qualora esistano delle divergenze sull'ammontare della liquidazione, resta stabilito che all'atto della rescissione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di quell'aliquota che non gli viene contestata dal datore di lavoro senza pregiudizio della parte rimanente.

Art. 80.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto si intende entrato in vigore a tutti gli effetti alla data del 1° dicembre 1954 ed avrà la durata di un anno tacitamente prorogabile di anno in anno a meno che una delle Associazioni stipulanti non ne notifichi la disdetta all'altra parte, con un preavviso di almeno 90 giorni dalla scadenza del contratto con lettera raccomandata.

In caso di disdetta di una delle parti il presente contratto continua ad aver vigore fino a quando non sia stato sostituito da un altro.

Art 81.

Su richiesta delle parti, l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino, si impegna a divulgare le norme del presente contratto e ad adoprarsi perchè esso sia integralmente applicato.

Art. 82.

ACCORDO INTEGRATIVO ECONOMICO

Le tabelle riportanti gli aumenti economici fra le parti hanno valore di allegato al presente contratto.

Tali cifre hanno vigore solo per il Comune di Torino.

Hanno valore contrattuale anche le norme eventuali aggiunte a tali tabelle.

Per le farmacie della Provincia il Sindacato Farmacisti non proprietari stipulerà altre norme a parte con la Sezione Rurale corrispondente.

Art. 83.

ACCORDO INTEGRATIVO ECONOMICO PER LE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Premesso che fino a quando non verrà stipulato un accordo in campo nazionale (Associazione Nazionale Rurali d'Italia e Sindacato Nazionale Dipendenti da Farmacia) si conviene quanto segue:

1) Il trattamento economico dei direttori e collaboratori è uguale a quello fissato per le farmacie di Torino (Comune) con la decurtazione del 15% *sullo stipendio*

2) Per le farmacie rurali sussidiate e per le farmacie in particolari condizioni da esaminarsi caso per caso, il trattamento economico spettante al direttore verrà fissato con pattuizioni individuali. Dette trattative devono essere convalidate dal parere dell'Ordine dei Farmacisti, sentite le organizzazioni di categoria interessate.

3) In deroga quanto stabilito negli articoli 13, 14 e 15 del contratto in vigore nella Provincia di Torino, si conviene quanto segue: il servizio di guardia notturno espletato dal lavoratore viene compensato globalmente come segue

a) 10% dell'importo della ricetta;
b) il diritto fisso di chiamata.

Detti emolumenti verranno percepiti dal lavoratore un'ora dopo la chiusura diurna della farmacia, ed assorbono ogni diritto di ore straordinarie per servizio notturno, ecc.

Moduli per contratto di assunzione

ALLEGATO *A*

In conformità al contratto di lavoro in vigore, che le parti contraenti dichiarano di accettare in ogni sua parte, tra il Sig. proprietario della farmacia in Via ed il dott. si conviene quanto appresso:

Il dott. il quale dimostra e dichiara di avere una pratica professionale di assumerà servizio presso la farmacia suddetta, quale farmacista (1) *alle seguenti condizioni:*

Data di assunzione Retribuzione mensile L. Ore di servizio giornaliero Durata di periodo di prova Assunzione a termine (2)

Data

IL FARMACISTA DIPENDENTE — IL PROPRIETARIO DELLA FARMACIA

---

(1) Direttore tecnico-amministrativo o direttore tecnico o collaboratore.

(2) Indeterminato o determinato. In quest'ultimo caso indicare la data in cui verrà a cessare il rapporto di lavoro.

Moduli per contratto di assunzione

ALLEGATO *B*

Il dott. è stato assunto in data presso la farmacia sita in Via di proprietà del sig.

Il dott. dimostra e dichiara di avere una pratica professionale di Presta attualmente la propria opera quale farmacista (1) *con lo stipendio mensile di oltre le varie indennità spettanti (contingenza, caropane, assegni familiari, ecc.) con orario giornaliero di ore e con assunzione a termine* (2)

Pertanto le parti contraenti intendono impegnarsi ed attenersi alle norme stabilite dal contratto provinciale di lavoro.

IL FARMACISTA LAVORATORE — IL PROPRIETARIO DELLA FARMACIA

---

(1) Direttore tecnico-amministrativo o direttore tecnico o collaboratore.

(2) Indeterminato o determinato. In quest'ultimo caso indicare la data in cui verrà a cessare il rapporto di lavoro.

Visti il contratto e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 21 APRILE 1959 PER COLLABORATORI LAUREATI E DIPLOMATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

L'anno 1959 il giorno 21 del mese di aprile, presso la Associazione Piemontese Proprietari di Farmacie,

tra

i signori dott. *Occlerio Garrone* ed *Armando Bacolla*, in rappresentanza dei Proprietari di Farmacie,

e

i signori dott *Franco Calosso* e *Guido Fenoglio* in rappresentanza del Sindacato Farmacisti non proprietari della Provincia di Torino,

si è stipulato il presente accordo economico provinciale come da allegata tabella che stabilisce i minimi contrattuali che avranno vigore dal 1° marzo 1959.

Tabella delle retribuzioni relative ai dipendenti dalle farmacie-laureati in vigore dal 1° marzo 1959

QUALIFICA	Stipendio	Contingenza	Caro pane	Totale lordo
		Lire		
Direttore tecnico amministrativo	128.280	2.670	520	131 470
con 1 scatto	134 700	2.670	520	137.890
con 2 scatti	141.440	2.670	520	144.630
con 3 scatti	148.520	2.670	520	151 710
Direttore tecnico	111.810	2.670	520	115.000
con 1 scatto	117 400	2.670	520	120.590
con 2 scatti	123.270	2.670	520	126.460
con 3 scatti	129.440	2.670	520	132.630
Collaboratore oltre 5° anno	86.810	2.670	520	90.000
con 1 scatto	91.150	2.670	520	94.340
con 2 scatti	95.710	2.670	520	98.900
con 3 scatti	100.500	2.670	520	103.690
Collaboratore al 4°-5° anno	76.810	2.670	520	80.000
Collaboratore al 2°-3° anno	66.810	2.670	520	70.000
Collaboratore al 1° anno (1)	31.810	2.670	520	35.000
Collaboratore al 1° anno (1)	51.810	2.670	520	55.000

(1) Vedi punto *b*.

a) Il farmacista lavoratore che presti servizio presso la stessa farmacia, avrà diritto a tre scatti biennali di anzianità nella misura del 5% sull'ultimo stipendio base percepito.

Tali bienni cominciano a decorrere dal giorno del compimento del 3° anno di anzianità professionale del collaboratore: soddisfatta tale condizione verranno corrisposti dopo il 2°-4°-6° anno di anzianità presso la stessa farmacia.

A tutti gli effetti tale maggiorazione fa parte integrante dello stipendio.

b) Al personale laureato al 1° anno di attività professionale, la retribuzione spettante, fatte salve le condizioni di miglior favore, è stata così suddivisa

1) Dal 1° al 6° mese di servizio compiuto L. 35.000

2) Dall'inizio del 7° al 12° compiuto » 55.000

c) Nel caso di servizio prestato per quattro ore giornaliere, la retribuzione dovrà essere determinata dalla metà dello stipendio base, maggiorata del 15% più metà dell'indennità di contingenza e L. 520 per caro-pane.

d) Per le farmacie rurali sussidiate e per le farmacie in particolari condizioni da esaminarsi caso per caso, il trattamento economico spettante al direttore, viene fissato con le pattuizioni individuali. Dette trattative devono essere convalidate dall'Ordine dei Farmacisti sentite le organizzazioni di categoria interessate.

e) Per le farmacie della Provincia le retribuzioni di cui sopra devono essere ridotte del 15% sul solo stipendio base.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 7 DICEMBRE 1949 PER IL PERSONALE LAUREATO E DIPLOMATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 7 dicembre 1949 presso la sede dell'Ordine dei farmacisti in Bologna, via S. Stefano 60,

tra

il Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari della Provincia di Bologna, rappresentato dai dottori *Baldrati Giovanni, Moscatelli Francesco, Ferrara Marcello,* da una parte;

l'Associazione Proprietari di Farmacia della Provincia di Bologna, rappresentata dai dottori *Paulin Tomaso, Gottarelli Alfredo, Bosinelli Gaetano,* dall'altra parte, sotto gli auspici dell'Ordine dei Farmacisti rappresentato dal Vice-Presidente dott *Santandrea Mario,*

è stato stipulato il presente accordo provinciale integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro da valere per tutto il territorio della Provincia e che disciplina i rapporti di lavoro tra i Proprietari di Farmacia e i Farmacisti Lavoratori.

Tale accordo sostituisce ed assorbe, per quanto da esso regolato, tutte le norme eventualmente già esistenti sia per precedenti pattuizioni contrattuali, intercorse provincialmente che per usi e consuetudini locali.

Per quanto non previsto nel presente accordo valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale cui il presente contratto si riferisce costituisce un'unica categoria di lavoratori professionisti distinta nelle tre seguenti qualifiche:

a) Direttore tecnico responsabile con funzioni amministrative: è colui che risponde a chi di ragione della completa gestione tecnica amministrativa della farmacia

b) Direttore tecnico responsabile:

c) Collaboratore.

La qualifica del farmacista assunto deve risultare dal documento di assunzione di cui all'art. 4. Eventuali successive variazioni di qualifica devono risultare da documento scritto in triplice esemplare da essere distribuito secondo quanto fissato dal documento di assunzione. In mancanza di quanto sopra può far fede il certificato prefettizio.

Le qualifiche suddette sono comuni tanto al personale di sesso maschile che a quello di sesso femminile intendendosi a tutti gli effetti il trattamento del secondo pari a quello del primo.

Art. 2.

ASSUNZIONE

L'assunzione del personale viene effettuata secondo la norma di legge sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro, in quanto esistenti ed applicabili.

Art. 3.

Qualora e fino a quando la legge non disponga diversamente, i titolari di farmacia, per le richieste di assunzione del personale devono rivolgersi alle organizzazioni sindacali dei collaboratori ed, in assenza di queste, all'Ordine dei Farmacisti.

I titolari di farmacia hanno facoltà di scelta del nominativo negli elenchi loro proposti.

E' consentita l'assunzione diretta qualora gli organi suddetti non abbiano disoccupati disponibili ed anche *in caso di urgenza.*

All'atto dell'assunzione il farmacista deve produrre i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione all'Albo professionale di data non anteriore a tre mesi;

b) curriculum professionale documentato con certificati di servizio delle eventuali precedenti prestazioni;

c) documento di riconoscimento;

d) libretto di iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, qualora l'interessato ne sia provvisto per precedente rapporto di lavoro.

e) certificato penale di data non anteriore a tre mesi se richiesto;

f) certificato di idoneità fisica come prescritto.

Il lavoratore è tenuto a dichiarare alla azienda la sua residenza e domicilio ed a notificare i successivi mutamenti nonchè a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia (se capo famiglia) nonchè gli altri documenti per beneficiare degli assegni familiari.

Art 4

All'atto dell'assunzione il titolare proprietario di farmacia dovrà confermare l'assunzione stessa con un documento scritto conforme all'allegato A redatto in triplice esemplare ognuno firmato da ambedue le parti.

Sottoscrivendo il predetto documento, le parti si impegnano al rispetto di quanto in esso convenuto e ad attenersi, a tutti gli effetti, alle norme stabilite dal presente contratto ed a quelli integrativi regionali e provinciali, nonchè a tutte le loro eventuali successive modificazioni che dovessero essere concordate in avvenire tra le organizzazioni stipulanti.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto, il documento di cui sopra deve essere redatto (conforme all'allegato *B*) anche per i farmacisti in servizio alla stessa data.

I tre esemplari del documento devono essere così distribuiti

una copia al proprietario della farmacia, una copia al prestatore d'opera, una copia all'Ordine dei Farmacisti e l'Ordine provvederà a sua volta a trasmetterne copia conforme alle organizzazioni sindacali.

Art. 5.

PERIODI DI PROVA

L'assunzione del farmacista può essere fatta per un periodo di prova la cui durata massima non può superare i termini qui appresso specificati

a) per il Direttore tecnico amministrativo giorni 90

b) per il Direttore tecnico responsabile giorni 60.

c) per il collaboratore giorni 45.

Art. 6.

Trascorso il periodo di prova il farmacista che non sia stato disdettato si intende confermato. Qualora il periodo di prova non sia stato determinato all'atto dell'assunzione, questa si intende definitiva.

Art. 7

Il periodo di prova, seguito da conferma si intende di effettivo servizio a tutti gli effetti e concorre dall'inizio al calcolo dell'anzianità.

Art. 8.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da una parte o dall'altra, senza preavviso nè indennità, mediante la sola corresponsione al lavoratore della retribuzione nella misura fissata all'atto dell'assunzione, o comunque, in misura non inferiore a quella contrattuale per la qualifica con la quale egli è stato assunto.

Art. 9.

In caso di infortunio o di malattia, il periodo di prova si interrompe e può essere completato qualora il lavoratore possa riprendere il servizio entro quindici giorni.

Art. 10.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è collegato a quello di apertura e chiusura della farmacia stabilito con decreto del Prefetto, sino al limite di otto ore giornaliere e 48 settimanali.

E' vietato al personale che disimpegna un servizio ad orario completo (di cui al comma precedente) di prestare, nelle ore di riposo, la propria opera professionale in altre farmacie o laboratori farmaceutici.

Art. 11

LAVORO STRAORDINARIO

E' data facoltà al datore di lavoro di richiedere al lavoratore una prestazione di lavoro straordinario, oltre quella normale, di cui all'articolo precedente.

Il lavoratore non può rifiutarsi di prestare tale lavoro straordinario fino a due ore al giorno, con un massimo di 52 ore mensili.

Tale prestazione viene retribuita in base alla paga normale oraria calcolata come al successivo art. 12 e maggiorata:

a) del 25 % sulla paga base nelle ore di giornate non festive.

b) del 50 % sulla paga base nelle ore di giornate festive non cadenti nella settimana di turno.

La prestazione del lavoro straordinario può essere anche richiesta in ore diverse da quelle di apertura della farmacia per ragioni di riordinamento o di inventario, ecc.

Art. 12.

La retribuzione oraria si ricava dividendo per 26 e successivamente per 8 la parte di retribuzione mensile sotto indicata:

a) Stipendio (minimo contrattuale ed eventuale eccedenza, aumenti periodici di anzianità, aumenti di merito):

b) Indennità di contingenza.

Il pagamento del lavoro straordinario va effettuato unitamente a quello delle altre competenze mensili.

Art. 13.

SERVIZIO NOTTURNO

Il farmacista lavoratore può anche prestare la sua opera in ore notturne.

La durata del servizio notturno va dalle ore 22 alle ore 8 successive.

Art. 14.

Per ogni notte di servizio, il personale avrà diritto alla giornata successiva di riposo e ad un compenso fisso di L. 500.

Art. 15.

Il dipendente che presta servizio nella notte della domenica di turno o nelle notti seguenti le feste complete infrasettimanali riceverà il compenso fisso di L. 500 (per servizio notturno), oltre il compenso fisso stabilito per il giorno festivo (L. 500).

Art. 16.

RIPOSO SETTIMANALE

Soppresso

Art 17

Al farmacista lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.

Qualora nella giornata di domenica la farmacia debba rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dall'autorità prefettizia, il lavoratore è tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana e sempre per 24 ore consecutive.

Verificandosi l'ipotesi, da considerare eccezionale, che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione viene compensato, fino al limite di 8 ore giornaliere oltre che con lo stipendio normale, indennità compresa, con una giornata di stipendio (stipendio e indennità) e un compenso fisso di L. 500. Se il dipendente fruirà del riposo compensativo, egli percepirà, oltre lo stipendio normale (comprese indennità), le sole L. 500.

Ugualmente dicesi per le giornate festive infrasettimanali cadenti nel periodo di turno.

Per l'orario eccedente le 8 ore giornaliere il compenso sarà pari alla normale retribuzione oraria maggiorata come sopra più una maggiorazione aggiuntiva del 20 %

Art 18.

FESTIVITÀ

Sono considerate giornate festive, oltre le domeniche, tutte quelle riconosciute come tali a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19.

Le mezze giornate festive (dalle ore 13 in poi) cadenti nel turno verranno compensate, oltre che con lo stipendio normale e indennità, con mezza giornata lavorativa di stipendio e mezza indennità senza altro compenso.

Art 20.

FERIE

Nel corso di ogni anno il farmacista dipendente ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) da godere dopo che l'anno sia compiuto e, normalmente, in modo continuativo o frazionato in non più di due periodi.

I turni delle ferie sono stabiliti dal datore di lavoro, tenendo conto del desiderio degli interessati, a seconda delle esigenze della farmacia, e in relazione ai turni di chiusura annuale della farmacia stessa, disposto dall'Ordine dei Farmacisti, previo nulla osta dell'autorità prefettizia.

Art 21.

Il turno delle ferie non può avere inizio nè di domenica nè di giorno festivo.

Art 22.

Il periodo di ferie spettante ad ogni lavoratore, sia direttore che collaboratore, resta così fissato:

fino al 6° anno incluso di effettiva attività professionale anche se svolta in farmacie diverse, giorni 20;

dal 7° al 12° anno incluso di effettiva attività professionale anche se svolta in diverse farmacie, giorni 25;

oltre il 12° anno di effettiva attività professionale anche se svolta in farmacie diverse, giorni 30.

Art 23.

Durante il periodo di ferie spetta al farmacista lavoratore la corresponsione della normale retribuzione percepita in servizio, comprensiva di tutte le indennità

Art 24.

Le ferie sono irrinunciabili.

Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e, in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute da calcolare nella misura della retribuzione in atto.

Art. 25.

Per un periodo di servizio inferiore all'anno e nei soli casi di licenziamento le ferie non godute devono essere pagate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato.

Art 26.

Se durante il periodo di ferie il lavoratore, per sopravvenute esigenze della farmacia, dovesse essere richiamato in servizio prima dello scadere del periodo stesso, gli rimane il diritto di completare le ferie in epoca successiva. Al lavoratore, vanno in tal caso rimborsate le spese sostenute sia per anticipato ritorno sia per il successivo rientro nella sede ove godeva le ferie.

Art 27

Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sopravvenga una malattia della durata superiore ai cinque giorni.

Art. 28.

In caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore il periodo delle ferie a lui spettante non può coincidere nè in tutto né in parte con quello del preavviso.

Art. 29.

CONGEDO PER MATRIMONIO

Al lavoratore che deve contrarre matrimonio viene concesso un congedo straordinario di 15 giorni durante il quale decorre la normale retribuzione. Tale congedo non può essere computato nel periodo delle ferie, né può essere considerato quale periodo di preavviso del licenziamento.

Art. 30.

La domanda di congedo deve essere avanzata con almeno un mese di preavviso. A richiesta la celebrazione del matrimonio deve essere documentata.

Art. 31.

Alla lavoratrice dimissionaria per contrarre matrimonio, la quale deve dare un mese di preavviso, spetta la corresponsione dell'intera indennità di licenziamento nella misura prevista dal presente contratto.

Art. 32.

ASSENZE

Le assenze per qualsiasi motivo devono essere giustificate nel più breve tempo possibile e comunque, salvo il caso derivante da forza maggiore, non oltre le 24 ore dall'inizio dell'assenza stessa.

Prolungandosi l'assenza arbitraria per tre giorni e non oltre i sei il lavoratore è passibile della sospensione della retribuzione per la durata di giorni 10. Nel caso che l'assenza arbitraria superi i sei giorni o nel caso che il lavoratore si renda recidivo di assenza arbitraria, il rapporto di lavoro s'intende risolto per causa del lavoratore, il quale non avrà diritto all'indennità di quiescenza e di preavviso, salvo quanto dovesse ancora competergli per altri titoli.

Art. 33.

PERMESSI

Al lavoratore che ne faccia preventiva domanda possono essere concessi nell'anno, per giustificati motivi, brevi permessi. Se tali permessi sono contenuti entro il termine complessivo di tre giorni nell'anno non saranno computati in conto ferie.

Art. 34.

Al lavoratore colpito da lutto familiare nella persona del genitore, figlio, coniuge, fratello o sorella, viene concesso un permesso retribuito di cinque giorni e da non calcolare agli effetti delle ferie.

Art. 35.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO

Il lavoratore che si ammala deve darne al più presto comunicazione al datore di lavoro e comunque, salvo il caso di giustificato impedimento, non oltre il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza per malattia.

Trascorso il termine previsto, l'assenza è considerata ingiustificata applicando il disposto di cui all'art. 32.

A richiesta del datore di lavoro il lavoratore è tenuto ad esibire certificato medico ed a sottoporsi ad eventuale visita di controllo.

Art. 36.

Avvenuta l'interruzione dal servizio per malattia od infortunio, sempre che non causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili, il lavoratore che abbia superato il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni. Superato il termine di conservazione del posto, ove il datore di lavoro risolva il rapporto, deve corrispondere al lavoratore le normali indennità previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.

Qualora la durata della malattia oltre i termini suddetti, non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennità di licenziamento. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento.

Di comune accordo le parti contraenti si impegnano alla iscrizione all'I.N.A.M. dei farmacisti lavoratori.

Con tale iscrizione le parti si propongono di corrispondere al lavoratore ed ai familiari a suo carico, in caso di malattia, quelle previdenze sanitarie analoghe a quelle previste per il settore del commercio dai regolamenti dell'INAM ed il seguente trattamento economico riservato al solo lavoratore:

per un periodo di malattia non superiore ai sei mesi un compenso mensile, pari ai tre quarti della retribuzione normale percepita, fino ad un limite massimo mensile di L. 30.000.

Il compenso suddetto è corrisposto in parte dall'INAM, in base ai propri regolamenti, e in parte, qualora occorra, da una integrazione a carico del datore di lavoro.

Qualora l'iscrizione del lavoratore all'INAM non avvenga per rifiuto o negligenza del datore di lavoro, sono a suo carico tutte le assistenze sanitarie ed economiche come sopra previste.

Qualora l'iscrizione non sia possibile per rifiuto dell'INAM il datore di lavoro è tenuto a corrispondere direttamente il trattamento economico sopra previsto e a corrispondere mensilmente una indennità di L. 1.000, a titolo forfettario, per l'assistenza sanitaria al lavoratore ed ai familiari a carico.

Art. 37.

TRATTAMENTO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e di puerperio la lavoratrice, in tale evenienza, ha diritto

di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni a partire da un mese prima del parto fino a due mesi dopo.

Durante tale periodo ha diritto alla retribuzione globale di fatto percepita per un periodo complessivo di 75 giorni fino ad un limite massimo convenuto di lire 30.000 mensili. Tale compenso sarà corrisposto in parte dall'INAM, qualora questo, oltre alle prestazioni sanitarie ed a particolari premi erogati corrisponda anche altre somme e titolo di stipendio, e in parte, ove occorra, da una integrazione da parte del datore di lavoro.

Mancando il concorso dell'INAM il compenso sopra previsto resta a carico del datore di lavoro.

Art. 38.

PREAVVISO

La risoluzione del rapporto di lavoro quando sia stato superato il periodo di prova, sia che avvenga per il licenziamento da parte del datore di lavoro che per dimissioni da parte del dipendente, ed ove non sussista giusta causa di licenziamento in tronco, siccome previsto al successivo art. 39, deve essere preceduta da preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata.

Art. 39.

I termini del preavviso devono decorrere dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Art. 40.

La misura del preavviso resta stabilita in caso di licenziamento da parte del proprietario, come segue:

a) per coloro che avendo superato il periodo di prova non hanno compiuto il quinto anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, giorni 90 per i direttori tecnici amministrativi; giorni 60 per i direttori tecnici; giorni 45 per i collaboratori.

b) per coloro che hanno compiuto i 5 anni di servizio e non 10 presso lo stesso datore di lavoro, giorni 120 per i direttori tecnici amministrativi, giorni 90 per i direttori tecnici e giorni 60 per i collaboratori;

c) per coloro che hanno superato i 10 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, giorni 150 per i direttori tecnici amministrativi, giorni 105 per i direttori tecnici e giorni 90 per i collaboratori.

Art. 41.

In caso di dimissioni del lavoratore la misura del preavviso siccome sopra stabilita viene ridotta a metà con un minimo di giorni 30.

Art. 42.

Durante il periodo di preavviso il lavoratore ha il diritto a percepire la normale retribuzione complessiva ed il periodo di preavviso è considerato di servizio a tutti gli effetti.

Art. 43.

E' in facoltà del datore di lavoro di esonerare il lavoratore licenziato dal prestare servizio in farmacia per tutto o in parte il periodo di preavviso. In tal caso egli però, deve corrispondere al lavoratore la normale retribuzione che questi avrebbe percepito qualora fosse stato presente in servizio fino alla scadenza del termine di preavviso.

Art. 44.

Analogamente, se il lavoratore non ottempera all'obbligo del preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di trattenere l'importo corrispondente al mancato preavviso. Durante il periodo di preavviso il lavoratore può ridurre le sue prestazioni di due ore giornaliere (eccettuato in caso di dimissioni), nel qual caso, la retribuzione sarà proporzionale alle ore di servizio prestato.

Art. 45.

Il periodo di preavviso non può coincidere con quello delle ferie spettante al lavoratore.

Art. 46.

La malattia od altro impedimento non interrompe il periodo di preavviso.

Art. 47.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Oltre il preavviso come sopra al farmacista lavoratore che venga licenziato, non per cause disciplinari, come previsto dal successivo articolo, ed abbia compiuto il primo anno di servizio spetta una indennità per ogni anno di servizio compiuto nella seguente misura:

a) per gli anni di servizio maturati fino al 31 dicembre 1944. 25/30 della retribuzione in atto al momento del licenziamento, esclusa la indennità di contingenza;

b) per gli anni di servizio dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1948 25/30 dello stipendio e dell'indennità di contingenza in atto al momento del licenziamento;

c) dal 1° gennaio 1949 in poi 30/30 della retribuzione mensile comprensiva di tutti gli elementi fissi, di cui all'articolo 62.

Art. 48.

Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno vanno conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

Art. 49.

In caso di morte. — In conformità dell'articolo 2122 del Codice civile, capoverso V « Lavoro », va corrisposta agli aventi diritto per legge la indennità sostitutiva del preavviso, quella dell'anzianità e tutti gli altri emolumenti maturati fino al giorno della morte. Le suddette indennità devono essere liquidate anche in caso di suicidio.

Art. 50.

Indennità per dimissioni. — In caso di dimissioni del lavoratore il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli una indennità nella misura seguente:

a) dall'inizio alla fine del secondo anno il 10 % dell'indennità che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento;

b) dall'inizio alla fine del terzo anno il 20 % (c. s.)

c) dall'inizio del quarto alla fine del quinto anno il 50 % (c. s.);

d) dall'inizio del sesto alla fine del decimo anno il 75 % (c. s.);

e) dall'inizio dell'undicesimo anno di servizio il 100 %.

Art. 51

Fatte salve le particolari provvidenze previste dalla legge la corresponsione per intero dell'indennità di licenziamento spetta comunque e quale che sia l'anzianità di servizio:

a) ai lavoratori dimissionari per causa di sopravvenuta inabilità derivante da infortuni sul lavoro o da malattia dipendente da causa di servizio;

b) alle lavoratrici dimissionarie per causa di matrimonio, di gravidanza e di puerperio.

Art 52.

NORME DISCIPLINARI

Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera con diligenza ed a svolgere scrupolosamente le mansioni affidategli cooperando al miglioramento dell'esercizio.

In particolare il farmacista direttore non può essere influenzato né subire imposizioni dal datore di lavoro in contrasto con le norme emanate dall'autorità prerettizia e dagli Ordini dei Farmacisti, per quanto riguarda l'applicazione delle tariffe ufficiali e sindacali per la vendita al pubblico dei medicinali e delle convenzioni vigenti con gli Enti mutualistici, onde non essere mezzo di sopraffazione ai danni del pubblico o di illecita concorrenza nei confronti delle altre farmacie. L'eventuale infrazione va denunciata all'Ordine dei Farmacisti per i provvedimenti del caso.

Art 53.

Le infrazioni disciplinari potranno essere punite secondo la gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti

a) richiamo verbale

b) multa di due ore di stipendio per giornata;

c) ammonizione scritta;

d) licenziamento in tronco.

Art 54.

Incorre nel provvedimento del richiamo, della multa e della ammonizione:

a) chi non rispetta l'orario stabilito

b) chi ingiustificatamente non si presenta al lavoro;

c) chi abbandona il servizio senza giustificato motivo;

d) chi esegue abitualmente con negligenza il lavoro affidatogli;

e) chi per disattenzione procuri guasti e danni non gravi al materiale della farmacia;

f) chi commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina e all'igiene.

Art. 55.

Il licenziamento in tronco può essere adottato nei riguardi di:

a) chi sistematicamente si assenta dal lavoro senza giustificato motivo;

b) chi commetta furto o danneggiamento volontario del materiale dell'azienda;

c) chi commetta atti di insubordinazione grave;

d) chi commetta atti che offendano la morale.

e) chi sia più volte recidivo di colpe per le quali sia incorso nel provvedimento del richiamo, della multa e dell'ammonizione.

Art. 56.

Certificato di servizio. — In caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, il datore di lavoro è tenuto, a sensi dell'art 2124 del Codice civile, a rilasciare al lavoratore un certificato del servizio prestato, nonostante qualsiasi eventuale contestazione sulla liquidazione dei reciproci rapporti.

Il certificato deve contenere l'indicazione del tempo durante il quale egli è rimasto in servizio, della natura delle mansioni disimpegnate e dell'importo della retribuzione mensile percepita nell'ultimo mese.

Art. 57.

RETRIBUZIONI

Al lavoratore spetta la retribuzione fissata per contratto o per accordi individuali, se più favorevoli, comprensiva di tutti gli elementi costituenti di essa e, dove esistano, di quelli aggiuntivi.

Art. 58.

Il pagamento delle retribuzioni deve avvenire alla fine di ogni mese. Nel caso di ritardato pagamento, decorso il 15° giorno di mora, il lavoratore ha la facoltà di rescindere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennità di preavviso e di licenziamento.

Art 59.

Gli stipendi per i farmacisti collaboratori sono fissati come segue:

a) nel 1° anno di iscrizione all'Albo	L. 23.000
b) nel 2° e 3° anno di iscrizione all'Albo	» 28.000
c) dall'inizio del 4° anno di iscrizione all'Albo	» 33.000

Ai Farmacisti direttori (istitori) sarà corrisposto oltre lo stipendio della categoria in base alla iscrizione all'Albo come sopra determinato, una *indennità di carica* come segue

1) Direttore (istitore) di piccola farmacia L. 4.000
2) Direttore (istitore) di farmacia con 1 farmacista collaboratore » 5.000
3) Direttore (istitore) di farmacia con 2 o più collaboratori » 7.000

Art 60.

Agli stipendi suddetti vanno aggiunte l'indennità di contingenza, nella misura variabile fissata provincialmente per i lavoratori del commercio, l'indennità di caropane come per legge nonchè gli assegni familiari e tutte quelle altre indennità accessorie che dovessero eventualmente essere stabilite con disposizione di carattere generale.

Art. 61

Per l'eventuale trasferimento dell'indennità di contingenza in tutto o in parte sullo stipendio base, si seguiranno le norme che verranno stabilite per i lavoratori del commercio.

Art 62.

Gli elementi costitutivi della retribuzione sono:

1) Elementi fissi:

a) stipendio (minimo contrattuale ed eventuale eccedenza, aumenti periodici di anzianità, aumento di merito):

b) indennità di contingenza.

c) tredicesima mensilità

d) gratifica ed indennità aventi carattere fisso e continuativo.

2) Elementi aggiuntivi:

a) eventuali compensi per il lavoro straordinario diurno, festivo, notturno):

b) rimborsi di spese a carattere discontinuo;

c) assegni familiari:

d) indennità di caro-pane.

Art. 63.

TREDICESIMA MENSILITÀ

Al personale va corrisposta in aggiunta alla retribuzione mensile, una volta all'anno (alla vigilia di Natale) una tredicesima mensilità pari alla retribuzione spettante per il mese di dicembre comprensiva degli elementi fissi *a)* *b)* *d)* ed esclusi gli elementi aggiuntivi di cui all'art 62.

Art 64.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno al lavoratore spettano tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato.

Art 65.

PROVVIGIONI E COINTERESSENZE

Per il calcolo delle eventuali provvigioni o cointeressenze ai fini della liquidazione delle varie indennità previste dal presente contratto, si fa riferimento alla media dell'ultimo anno di servizio.

Art. 66.

SCATTO DI ANZIANITÀ

Al Farmacista lavoratore della categoria *c)* viene corrisposto uno scatto per anzianità di servizio nella stessa Farmacia, come segue:

ogni 3 anni di esercizio con qualifica della categoria *c)*, un aumento del 5 % sul solo minimo contrattuale di stipendio della categoria *c)* stessa, fino ad un massimo di 5 scatti.

Per i farmacisti della categoria *c)* in servizio all'entrata in vigore del presente contratto, il primo scatto di anzianità avverrà allo scadere del biennio successivo all'entrata in vigore sopraddetto o allo scadere del biennio dal giorno in cui sia entrato a far parte della categoria *c)*.

Art 67

INTERINATO IN SEDE E FUORI SEDE

La prestazione di interinato fatta nel comune di residenza viene compensata con la normale retribuzione giornaliera maggiorata del 15 % se limitata ad un periodo inferiore a giorni 15 e del 10 % se per un periodo superiore salvo quanto previsto nella norma transitoria.

La durata dell'interinato non può essere inferiore a 6 giorni né superiore a 180 giorni, trascorsi i quali il lavoratore deve ritenersi assunto in pianta stabile.

Norma transitoria. — Per quanto riguarda i farmacisti proprietari titolari di farmacia rurale ed unica, qualora si tratti della sostituzione del farmacista titolare stesso causata da malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore, le condizioni di onorario e le opportune norme integrative che riguardano questo caso specifico, verranno concordate entro due mesi dalla firma del presente accordo fra l'Associazione dei Farmacisti Rurali e le Organizzazioni contraenti del presente contratto, con l'eventuale opera conciliativa della Presidenza della Federazione Ordini Farmacisti Italiani.

Fin quando non sarà intervenuto l'accordo suddetto, verranno le pattuizioni individuali in uso. Trascorso il termine di due mesi sopra previsto, senza che sia intercorso l'accordo, varranno le norme stabilite col presente Contratto Nazionale.

Art. 68.

In caso di interinato fuori del Comune di residenza, la prestazione viene compensata con la normale retribuzione giornaliera maggiorata del 20 % se limitata ad un periodo inferiore ai 15 giorni e del 15 % se per un periodo superiore. Al farmacista lavoratore spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettuate per il viaggio, sia di andata che di ritorno dalla sede di sua abituale residenza. I giorni di viaggio sono considerati lavorativi a tutti gli effetti.

A questo riguardo si precisa che il rimborso della spesa sopra detta è limitata al viaggio compiuto per recarsi ad assumere l'impiego e per il viaggio di ritorno al termine dell'assunzione stessa.

Art. 69.

COMPENSO VITTO E ALLOGGIO

Al farmacista lavoratore dipendente cui venga fornito dal proprietario vitto e alloggio o solo vitto o solo alloggio può essere operata sulla retribuzione comprensiva di tutte le indennità fisse e continuative, ivi compresa quella di contingenza, una ritenuta in misura non superiore a quella sotto specificata

a) metà in caso di corresponsione di vitto e alloggio:

b) due quinti in caso di corresponsione di solo vitto:

c) un decimo in caso di corresponsione del solo alloggio.

Il vitto si intende composto di due pasti al giorno più la colazione.

Art 70.

La retribuzione mensile al farmacista collaboratore che presta la sua opera per un orario ridotto è il seguente

a) fino a 4 ore, la metà dello stipendio base maggiorato del 15% oltre la metà della contingenza:

b) per ogni ora in più delle 4, la retribuzione normale oraria (senza maggiorazioni) più la contingenza oraria

Qualora parte o tutta la contingenza passi a far parte dello stipendio la maggiorazione suddetta sarà ridotta in misura proporzionale.

Per il servizio prestato saltuariamente ad ore o a giornate fino ad un massimo di giorni 6 il compenso orario è pari a quello fissato per il lavoro straordinario diurno con un'ulteriore maggiorazione sul complesso di esso del 20%.

Art 71

ASSICURAZIONI SOCIALI

Per le assicurazioni sociali si fa riferimento alle norme di legge.

Art 72.

ACCANTONAMENTO INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Per l'accantonamento della indennità di liquidazione si osservano le norme di legge.

Art 73.

TUTELA DIRIGENTI SINDACALI

I lavoratori che ricoprono la carica sindacale di dirigente nazionale o provinciale non possono essere nè licenziati nè trasferiti durante tutto il periodo in cui ricoprono la carica stessa e fino ad un anno dopo la cessazione della carica, a meno che il provvedimento sia determinato da motivi per cui è previsto il licenziamento in tronco o da ragioni di carattere morale o professionale, o economiche dell'azienda (nel qual caso sarà l'ultimo ad essere licenziato) o dalla inosservanza del normale orario di lavoro.

L'accertamento di tali ragioni, in caso di contestazione, è devoluto alla competenza delle associazioni sindacali nazionali o provinciali, a seconda che il lavoratore ricopra carica sindacale nazionale o locale.

Sui lavoratori investiti di incarichi sindacali non deve essere esercitata alcuna coercizione tendente a limitare, al di fuori del normale orario di lavoro, la libertà di svolgere la loro attività.

Art. 74.

SERVIZIO MILITARE

Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinato dal decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 303 (*Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1946, n. 264).

Art 75.

Parimenti per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 10 giugno 1940 n. 653 (*Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 1940, n. 151 (« Trattamento impiegati privati per richiamo alle armi »).

Art 76.

Il lavoratore al termine del servizio militare è tenuto all'osservanza della nominata legge

Art. 77

CESSIONE O TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della farmacia e qualora il proprietario cedente non abbia provveduto a liquidare il personale di tutto quanto ad esso spettante, siccome previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, il proprietario subentrante, ove non intenda mantenere in servizio il lavoratore con ogni diritto a lui spettante per il servizio prestato precedentemente, è tenuto all'osservanza integrale, degli obblighi gravanti, per effetto del presente contratto, sul precedente datore di lavoro, come se avvenisse il licenziamento.

Art. 78.

CONTROVERSIE

Le controversie che possono derivare dalla applicazione e dalla interpretazione del presente contratto e di quelli integrativi, provinciali e regionali, prima di essere portate in diversa sede, devono essere denunciate alle Associazioni stipulanti per il tentativo di amichevole componimento. Trascorsi 15 giorni dalla denunzia e qualora le Associazioni non abbiano risolta la controversia, le parti devono essere considerate libere di agire nelle sedi competenti

Qualora esistano delle divergenze sull'ammontare della liquidazione, resta stabilito che all'atto di rescissione del rapporto il lavoratore ha diritto alla liquidazione di quell'aliquota che non gli viene contestata dal datore di lavoro.

Art. 79.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto si intende entrato in vigore:

per quanto riguarda le norme generali, l'11 ottobre 1949;

per gli stipendi, il 1° dicembre 1949;

per la Cassa Malattia il 1° gennaio 1950;

ed avrà la durata di due anni, tacitamente prorogabili di anno in anno a meno che una delle Associazioni stipulanti non ne notifichi la disdetta all'altra parte con un preavviso di almeno 90 giorni dalla scadenza

Art. 80.

Su richiesta delle parti la F.O.F I. si impegna a divulgare le norme del presente contratto e ad adoperarsi perchè esso sia integralmente applicato.

Per quelle provincie dove non esistono associazioni di categoria la F.O.F.I si impegna di prendere nei riguardi di quegli Ordini nelle cui Provincie non si addivenisse alla stesura degli integrativi provinciali nei termini di cui all'art 59, le sanzioni del caso fino alla constatazione della mancata funzionalità.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1956 PER IL PERSONALE LAUREATO E DIPLOMATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 30 giugno 1956 presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti in Bologna, piazza Cavour, 2

tra

il SINDACATO AUTONOMO FARMACISTI NON PROPRIETARI della Provincia di Bologna, rappresentato dai dottori *Baldrati Giovanni Moscatelli Francesco* e *Fontana Enrico*, da una parte;

l'ASSOCIAZIONE PROPRIETARI DI FARMACIA della Provincia di Bologna rappresentata dai dottori *Ascoli Alberto, Gottarelli Alfredo* e *Verni Anna Maria*, dall'altra parte

sotto gli auspici dell'Ordine dei Farmacisti rappresentato dal Presidente dott *Mario Santandrea*;

sono state stipulate le seguenti modifiche all'accordo provinciale integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro da valere per tutto il territorio della provincia e che disciplina i rapporti di lavoro tra i Proprietari di Farmacia e i Farmacisti Lavoratori.

Art 11

LAVORO STRAORDINARIO

La dizione di cui alla lettera *a*) è modificata come segue:

« Del 30% sullo stipendio base nelle ore di giornate non festive ».

Art 13.

SERVIZIO NOTTURNO

Aggiungi alla fine: « a battenti chiusi »

Art. 14.

Aggiungi alla fine « Qualora la farmacia prolunghi il servizio a battenti aperti oltre le ore 22, dovranno essere corrisposte al dipendente altre L. 500 giornaliere ».

Art 18.

FESTIVITÀ

Aggiungi alla fine: « Le ore di lavoro prestate nei giorni ufficialmente riconosciuti come festività infrasettimanali (non cadenti nei turni settimanali) verranno retribuite, in aggiunta alla normale retribuzione, con la paga base maggiorata del 50%. In caso che le ore di lavoro prestate durante la giornata di festività infrasettimanale siano compensate da altrettante ore di riposo in altra giornata della settimana, al farmacista verrà corrisposto solamente l'aumento del 25% sullo stipendio base ».

Art. 36.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO

Il 5° comma è modificato come segue: « Per un periodo di malattia od infortunio non superiore ai 6 mesi, un compenso pari: *a*) per i farmacisti che hanno superato i 2 anni di servizio presso la stessa farmacia il 100% della retribuzione per tutti i 6 mesi; *b*) per i farmacisti che non hanno superato i 2 anni di servizio presso la stessa farmacia il 100% per i primi 3 mesi ed il 75% per i successivi 3 mesi.

Art. 47.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

E' modificato come segue: « Oltre il preavviso.... *omissis*..... nella seguente misura *a*) per gli anni di servizio maturati fino al 31 dicembre 1946 i 25/30 della retribuzione in atto al momento del licenziamento, comprensiva di tutti gli elementi fissi di cui all'art. 62. *b*) per gli anni di servizio maturati dal 1° gennaio 1947 in poi i 30/30 della retribuzione mensile in atto al momento del licenziamento comprensiva di tutti gli elementi fissi di cui all'art. 62.

Art. 50.

INDENNITÀ PER DIMISSIONI

E' modificato come segue « In caso di dimissioni al lavoratore sarà corrisposta una indennità pari a quella prevista per il licenziamento come da art. 47 ».

Art. 59.

RETRIBUZIONI

E' modificato come segue: « Gli stipendi per i farmacisti collaboratori sono fissati come segue:

a) nel 1° anno d'iscrizione all'Albo	L.	27.000
b) nel 2° e 3° anno d'iscrizione all'Albo	»	37.000
c) dall'inizio del 4° anno di iscrizione all'Albo	»	45.000

armacisti direttori sarà corrisposto oltre lo sti- della categoria in base all'iscrizione all'Albo sopra determinato, una indennità di carica come

direttore di piccola farmacia	L.	4.000
direttore di farmacia con un farma- ollaboratore	»	6.000
direttore di farmacia con 2 o più oratori	»	10.000
direttore di farmacia con 3 o più oratori e con almeno 15 anni di ser- (anche in qualità di collaboratore) to nella stessa farmacia	»	15.000

Art. 60.

giungi alla fine: « L'indennità di contingenza spet- ai farmacisti direttori o collaboratori è quella provincialmente per il settore del Commercio categoria *A* Alle farmaciste direttrici di farmacia deve essere corrisposta la stessa indennità di contingenza spettante ai farmacisti uomini ».

Art. 66.

SCATTO DI ANZIANITÀ

Il 2° comma è modificato come segue: « Ogni 3 anni di esercizio con qualifica della categoria *c*), un aumento del 4% sulla retribuzione totale lorda, fino ad un massimo di 5 scatti ».

Art. 77.

CESSIONE O TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

Aggiungi alla fine: « Nel caso di cambio di gestione, se il dipendente non ha compiuto un anno di servizio presso il precedente datore di lavoro, ma continua a prestare servizio, senza interruzione, presso il successore, il periodo di servizio prestato presso il precedente datore di lavoro va computato a tutti gli effetti e concorre dall'inizio al calcolo dell'anzianità ».

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 GENNAIO 1958 PER I DIPENDENTI DA FARMACIE LAUREATI O DIPLOMATI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Allo scopo di permettere ai Proprietari di Farmacia di regolare i loro rapporti di lavoro con i dipendenti laureati o diplomati, si riportano le norme del Contratto di lavoro in vigore dal 1° gennaio 1958.

Per quanto non previsto dalle presenti norme, si fa riferimento al Contratto Nazionale in vigore ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 1.

EQUIPARAZIONE

I farmacisti laureati o diplomati di ambo i sessi sono equiparati a tutti gli effetti del presente Contratto.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE DEI DIRETTORI E DEI COLLABORATORI

Farmacisti direttori:

a) direttori senza collaboratori.

b) direttori con collaboratori.

Farmacisti collaboratori:

a) collaboratori nel 1° anno di servizio professionale effettivo;

b) collaboratori dal 2° al 4° anno di servizio professionale effettivo;

c) collaboratori dal 5° al 7° anno di servizio professionale effettivo;

d) collaboratori dall'8° al 10° anno di servizio professionale effettivo:

e) collaboratori oltre il 10° anno di servizio professionale effettivo.

Art. 3.

ASSUNZIONI E LICENZIAMENTI

Il titolare di farmacia, all'atto dell'assunzione di un farmacista dipendente, deve darne comunicazione in carta legale alla Prefettura ed in carta libera all'Ordine cui il farmacista assunto è iscritto.

Il farmacista dipendente deve darne comunicazione al Sindacato cui eventualmente appartenga.

Altrettanto deve essere fatto alla cessazione del rapporto di lavoro.

Tutte le assunzioni si intendono fatte a tempo indeterminato, salvo contraria dichiarazione scritta.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

La durata del periodo di prova non potrà superare i 45 giorni per i farmacisti collaboratori e 60 giorni per i direttori.

Il servizio prestato durante il periodo di prova, se seguito da conferma, va computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità di servizio.

Durante il periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualunque momento senza indennità, con un preavviso di giorni dieci.

Art. 5.

ORARIO NORMALE DI LAVORO

E' stabilito in 48 ore settimanali, fatta eccezione per i farmacisti dipendenti con qualifica di direttore non esercenti nel capoluogo, che dovranno attenersi agli orari stabiliti dalla Prefettura.

Art. 6.

ORARIO RIDOTTO DI LAVORO

Per le prestazioni a mezzo orario dei farmacisti dipendenti, si è ritenuto opportuno distinguere

a) per servizio prestato o soltanto nella mattinata o soltanto nel pomeriggio, spetta un aumento del 10% (dieci per cento) sulla paga base,

b) per servizio prestato in parte al mattino, in parte al pomeriggio presso la stessa farmacia, spetta un aumento del 15% (quindici per cento) sulla paga base.

Art. 7.

ORE STRAORDINARIE

Le ore straordinarie vanno retribuite aumentando lo stipendio orario del 30% (trenta per cento).

Lo stipendio orario si ricava dividendo per 25 e successivamente per 8, la parte di retribuzione sotto indicata:

a) paga base:

b) contingenza.

c) indennità per anzianità (quando spetti);

d) indennità per direzione (quando spetti).

Il pagamento del lavoro straordinario va effettuato unitamente a quello delle altre competenze mensili.

Art. 8.

SERVIZIO NOTTURNO

ırettore di farmacia o farmacista collaboratore ɔlichi il servizio notturno (quando non lo svolga servizio diurno), viene compensato con stipendio le.

ırettore di farmacia o farmacista collaboratore l capoluogo, che sia tenuto a rispondere alle chia- ıotturne di seguito al normale servizio diurno, compensato con l'indennità di L. 150 per ogni ıta. E' data facoltà alle due parti interessate di ad un accordo di compenso globale.

ırettore di farmacia o farmacista collaboratore ɪplichi servizio notturno solo per qualche ora l normale servizio diurno, viene compensato come ario straordinario (art. 7).

determinare l'inizio e la fine del servizio not- si fa riferimento al vigente orario delle Farmacie, to dall'Ordine dei Farmacisti ed approvato dalle ità competenti.

Art. 9.

INTERINATO

ɜrvizio di interinato è considerato tale quando sia lurata massima di 180 giorni.

terinato prestato nella località di residenza del cista dipendente viene compensato con la retribu- fissata secondo l'anzianità professionale del far- :a stesso, aumentata del 10% sulla paga base.

.terinato prestato fuori residenza del farmacista lente, dà diritto oltre la retribuzione spettante, 'aumento del 10% sulla paga base:

per un periodo fino a giorni 7, al vitto e al- oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima ,

per un periodo superiore a 7 giorni e fino a 90 ., al rimborso del 50% delle spese di vitto e allog- ltre alle spese di viaggio in prima classe,

a partire dal 91° giorno e sino al 180° cessa il rso spese vitto e alloggio. Spetta sempre il rim- spese di viaggio in prima classe.

ılora il proprietario ospiti il farmacista dipenden- ɾrà trattenuto l'importo pari al 50% di quelle ırebbero state le spese di vitto e alloggio in un ;o locale.

lasciato libero il farmacista dipendente di optare na delle due forme sopra indicate.

Art. 10.

RETRIBUZIONE

stipendio mensile conglobato per un farmacista dente è formato:

) paga base;

) contingenza Cat. A Commercio:

) indennità per anzianità (quando spetti).

) indennità per direzione (quando spetti):

) caro pane;

6) assegni familiari (quando spettino):

7) trattenute di legge.

1) *Paga base.*

In applicazione delle norme sul conglobamento, per i farmacisti direttori e collaboratori la paga base minima mensile, al lordo delle trattenute di legge, calcolata per un servizio di 8 ore giornaliere, è stabilita dalla seguente tabella:

a) al primo anno di professione effettiva	L.	58.000
b) dal 2° al 4° anno di professione effettiva	»	63.000
c) dal 5° al 7° anno di professione effettiva	»	68.000
d) dall'8° al 10° anno di professione effettiva	»	73.000
e) oltre il 10° anno di professione effettiva	»	78.000

Per i farmacisti direttori e collaboratori, gli anni di servizio militare, prestato come Ufficiali farmacisti, sono considerati come anni di professione effettiva.

2) *Contingenza.*

Oltre le paghe su indicate, alla voce « contingenza » va calcolata la differenza di contingenza maturata alla data di applicazione del presente accordo, pari a lire 3.351 (tremilatrecentocinquantuno). S'intende inoltre che va sommato a questa voce ogni altro punto di contingenza che venisse successivamente a maturare.

3) *Indennità di anzianità.*

Per i farmacisti direttori e collaboratori, l'anzianità acquisita nella stessa farmacia dà diritto a tanti successivi scatti del 4% quanti sono i bienni di servizio prestato e fino al 6° biennio compreso.

Gli scatti suddetti (per quanti possano essere) si calcolano progressivamente sulla paga base spettante per attività professionale.

4) *Indennità per direzione.*

Farmacisti direttori:

senza collaboratori indennità mensile di L. 4.000 (quattromila);

con collaboratori indennità mensile di L. 8.000 (ottomila).

5) *Caro pane*
6) *Assegni familiari*
7) *Trattenute*

come da disposizioni di legge non vengono calcolati per la 13ª mensilità.

Le trattenute da effettuarsi attualmente sugli assegni sono:

a) fondo adeguamento pensioni (ex solidarietà sociale): 3.05% sull'importo lordo dello stipendio,

b) INA-Casa. 0.57% sull'importo lordo dello stipendio previamente aumentato dell'8% per la 13ª mensilità.

Questa trattenuta non viene effettuata sull'importo della tredicesima mensilità:

c) INAM: 0,15% sull'importo lordo dello stipendio previamente aumentato dell'8% per la tredicesima mensilità.

Questa trattenuta non viene effettuata sulla 13ª mensilità:

d) imposta di R.M Cat. C2 4,40% sullo stipendio eccedente le L. 20.000 mensili, detratto l'importo trattenute fondo adeguamento pensioni. INA-Casa e INAM;

e) imposta complementare sul reddito: 1,65% sullo stipendio eccedente le L. 45.000 mensili, detratto l'importo trattenute fondo adeguamento pensioni, INA-Casa e INAM

Dal computo delle trattenute sopra dette sono esclusi indennità caro-pane e assegni familiari.

Tutti gli elementi che formano lo stipendio mensile e le trattenute di legge debbono risultare dalla busta paga, obbligatoria per disposizione legislativa.

Art 11.

TREDICESIMA MENSILITÀ

Al farmacista direttore e collaboratore che abbia compiuto un anno di servizio ininterrotto, verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di stipendio, normalmente alla vigilia di Natale.

In caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, saranno corrisposti tanti ventiquattresimi di gratifica per quanto è il periodo di effettivo servizio prestato (due ventiquattresimi per ogni mese di lavoro).

Art 12.

RIPOSO SETTIMANALE

I farmacisti dipendenti hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente in coincidenza con la domenica: in altra giornata quando la farmacia è di turno.

Qualora per disposizione del calendario di servizio delle farmacie, o per altre ragioni, il farmacista dipendente non fruisca del riposo settimanale, ha diritto ad un giorno di doppio stipendio.

Art 13.

FESTIVITÀ

Per il servizio prestato nei giorni considerati festività o semi festività (e non da compensarsi col riposo settimanale vedi art 12), il farmacista dipendente è retribuito con un ulteriore stipendio giornaliero o rispettivamente un ulteriore mezzo stipendio giornaliero.

Per quanto riguarda le festività da osservare, si fa riferimento al calendario approvato dalle competenti Autorità.

Art 14.

PERMESSI

Al farmacista dipendente che ne faccia preventiva domanda, possono essere concessi, per giustificati motivi, brevi permessi.

Se tali permessi sono contenuti entro il termine complessivo di tre giorni all'anno, non saranno computati in conto ferie.

Al farmacista dipendente colpito da lutto familiare nella persona del genitore, figlio, fratello, sorella e coniuge, viene concesso un permesso retribuito di giorni 5, da non calcolare agli effetti delle ferie.

Al farmacista dipendente che contragga matrimonio, viene concesso un permesso straordinario di 10 giorni retribuito, da non computarsi nel periodo ferie.

Art 15.

FERIE

I farmacisti direttori e collaboratori hanno diritto ad un periodo annuale di riposo retribuito.

Tale periodo è stabilito nella seguente misura per ogni anno di servizio ininterrotto:

20 giorni per un'anzianità professionale fino a 6 anni inclusi;

25 giorni per un'anzianità professionale fino a 10 anni inclusi;

30 giorni per un'anzianità professionale oltre 10 anni.

Il periodo di ferie, che è irrinunciabile, decorrerà normalmente dal maggio all'ottobre; non potrà essere frazionato in periodi inferiori ad una settimana e non potrà avere inizio nè di domenica nè di giorno festivo.

I turni per le ferie vengono stabiliti dal titolare di farmacia a seconda delle esigenze e tenuto conto, possibilmente, delle richieste di farmacisti dipendenti.

In caso di licenziamento, il farmacista dipendente ha diritto al pagamento delle eventuali ferie non godute, proporzionali ai mesi di servizio prestati nell'anno del licenziamento.

Il periodo di ferie non può essere incluso in tutto o in parte nel preavviso di licenziamento.

Art. 16.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

Si fa riferimento alle norme di legge e di assicurazione obbligatoria con l'INAM

Art. 17.

GRAVIDANZA E PUERPERIO

Si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 18.

SERVIZIO MILITARE

Si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 19.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Si fa riferimento alle disposizioni di legge

Art. 20.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La risoluzione del rapporto di lavoro, tanto nel caso di licenziamento da parte del titolare quanto nel caso di dimissioni del farmacista dipendente, deve essere preceduta da regolare preavviso scritto dell'interessato.

I termini di preavviso sono i seguenti:

a) per i farmacisti che avendo superato il periodo di prova non hanno raggiunto i 5 anni di servizio:

giorni 90 per i farmacisti direttori.
giorni 45 per i farmacisti collaboratori;

b) per i farmacisti che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10:

giorni 120 per i farmacisti direttori.
giorni 60 per i farmacisti collaboratori;

c) per i farmacisti che hanno raggiunto i 10 anni di servizio

giorni 150 per i farmacisti direttori
giorni 90 per i farmacisti collaboratori.

In caso di dimissioni del prestatore d'opera, il preavviso sopra stabilito viene ridotto a 30 giorni.

I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ogni mese.

In caso di mancato preavviso nei termini suddetti, è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Non è dovuto preavviso quando una delle parti dia motivo alla immediata risoluzione del contratto per una mancanza tanto grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Per i farmacisti ad orario ridotto continuato, il preavviso è stabilito nella metà dei termini sopra fissati.

Art. 21

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Al farmacista direttore o collaboratore che venga licenziato ed abbia compiuto il primo anno di servizio, spetta una indennità di licenziamento per ogni anno di servizio, nella seguente misura:

a) per gli anni di servizio maturati fino al 31 dicembre 1948: 25/30 della paga base e contingenza in atto al momento del licenziamento;

b) per gli anni di servizio maturati dal 1° gennaio 1949 in poi: 30/30 degli elementi fissi della retribuzione mensile (paga base, contingenza, indennità di anzianità, indennità di direzione, 1/12 della 13ª mensilità, gratifiche e indennità aventi carattere fisso e continuativo).

Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno vanno conteggiate di quindici in quindici giorni.

L'indennità di licenziamento deve essere corrisposta al prestatore d'opera anche in caso di dimissioni.

Sulla liquidazione dell'indennità di licenziamento va effettuata la trattenuta di R.M. (attualmente 4,40%).

Art. 22.

NORME DISCIPLINARI

Premesso che il farmacista dipendente è tenuto a prestare la sua opera con diligenza ed a svolgere scrupolosamente le mansioni affidategli, dedicando la propria competenza e attività professionale alla farmacia cui è addetto, le eventuali infrazioni disciplinari potranno essere punite con le seguenti sanzioni

a) richiamo verbale,
b) multa (due ore di stipendio).
c) ammonizione scritta:
d) licenziamento in tronco.

Art. 23.

NORME GENERALI

In caso di cessione della farmacia, se il titolare cedente non ha dato preavviso o corrisposto le indennità previste, il subentrante, qualora non intenda assumere con effetto ininterrotto il farmacista dipendente, deve provvedere al trattamento previsto dai precedenti articoli, salvo a rivalersi nei confronti del precedente proprietario di farmacia, poichè non si ammette l'ignoranza da parte del subentrante dei gravami esistenti sulla farmacia per effetto del presente accordo.

Art. 24.

LODO ARBITRALE

In caso di controversia tra proprietario di farmacia e farmacista dipendente sulla interpretazione o sulla esecuzione di uno o più articoli del presente contratto di lavoro, l'una parte o ambedue, sono tenute a richiedere il lodo arbitrale di una Commissione nominata dagli Enti Sindacali firmatari del presente contratto.

Detta Commissione sarà composta da due farmacisti proprietari e due farmacisti collaboratori.

La Commissione, udite le parti, emetterà in piena coscienza, secondo la lettera e lo spirito del presente contratto, il suo lodo arbitrale. Le parti in causa sono tenute all'osservanza del lodo stesso nell'interesse della solidarietà della classe.

Art. 25.

CONDIZIONI ACQUISITE

Il presente contratto fa salve e mantiene le condizioni di miglior favore acquisite dal farmacista dipendente.

Ferrara 21 gennaio 1958

L'Associazione proprietari di Farmacia

Il Sindacato dei Farmacisti dipendenti

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 MAGGIO 1959 PER I FARMACISTI NON PROPRIETARI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Il giorno 1° maggio 1959, nella sede dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Forlì,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI FARMACISTI TITOLARI DI FARMACIA, compresi i FARMACISTI RURALI, rappresentata dal Presidente dott *Gualtiero Zaini*, da una parte,

e

il SINDACATO PROVINCIALE DEI FARMACISTI NON PROPRIETARI, rappresentato dal Presidente dott. *Luigi Fabbri*, dall'altra parte,

sotto l'auspicio dell'ORDINE PROVINCIALE DEI FARMACISTI, rappresentato dal Presidente dott. *Bruno Natalini*, è stato modificato, come segue il contratto integrativo provinciale di impiego, già stipulato a Forlì nell'anno 1953, per gli iscritti all'Albo Professionale.

Si precisa che questo contratto sostituisce e assorbe, per quanto da esso regolato, le norme eventualmente esistenti nel precedente integrativo, fermo restando quel trattamento di miglior favore, già acquisito dai colleghi collaboratori, senza escludere quelle pattuizioni a carattere compensativo che possono trovarsi contemplate nel presente contratto.

Per quanto invece non contemplato nel presente integrativo, valgono, ben inteso, tutte le disposizioni del contratto normativo nazionale, in vigore dal 1° gennaio 1955 (pubblicato nel n. 6 del Farmacista del 1955), oltre quelle stabilite dall'accordo sul conglobamento del 7 aprile 1957, con effetto dal 1° gennaio 1957

N.B. — I firmatari sono giunti al presente accordo, tenuto conto delle condizioni praticate nelle altre provincie della regione emiliana.

Clausole contrattuali

1) Stipendio base minimo per i collaboratori (da conglobare con la contingenza in vigore al 1° gennaio 1957 vedi circolare dell'Ordine n. 23 del 26 gennaio 1958, che si acclude in copia).

a) stipendio base minimo per il 1° anno di laurea viene elevato da L. 15.000 a L. 20.000;

b) stipendio base minimo per il 1° biennio dopo il 1° anno di laurea viene elevato da L. 26.533 a L. 30.000.

2) Stipendio base per direttori (da conglobare, come sopra).

Lo stipendio base minimo previsto per il presente contratto è elevato come segue:

a) per i direttori tecnici responsabili, da L. 40.000 a L. 46.000:

b) per i direttori tecnici e amministrativi da lire 44.000 a L. 50.000.

3) La contingenza è quella della categoria *A* del commercio art. 18, comma *B*) del Contratto nazionale di lavoro del 1955.

Essendo previste nell'integrativo provinciale del commercio del 1957 due categorie *A*: *A* 1 dirigenti di aziende (pari ai nostri direttori) e *A* 2 capi servizio o personale di responsabilità (pari ai nostri collaboratori), per ora con indennità di contingenza allo stesso livello, resta inteso che se questa distinzione porterà in avvenire a stabilire contingenze diverse, i rappresentanti delle due categorie dei farmacisti firmatari dovranno stabilire quali limiti adottare.

4) Scatti di anzianità (per servizi ininterrotti, maturati nella stessa farmacia):

a) dopo il primo biennio (sempre oltre il 1° anno di tirocinio) il farmacista dipendente ha diritto a un primo scatto quinquennale pari al 10 per cento dello stipendio base minimo, non conglobato (30.000).

b) possono essere cumulati non più di tre scatti quinquennali;

c) qualunque sia l'anzianità di laurea, e i servizi prestati in altre farmacie, il 1° biennio di anzianità deve essere ripetuto, assumendo servizio in altra farmacia (biennio indispensabile a maturare l'anzianità suddetta).

5) Collaboratori assunti presso farmacie rurali

a) lo stipendio conglobato per i collaboratori delle farmacie rurali di questa Provincia viene ridotto del 10% per le farmacie che hanno un reddito imponibile non superiore alle 800.000 lire;

b) la contingenza e gli scatti sono quelli previsti da questo contratto integrativo salvo la riduzione del 10% per quelle di cui sopra.

6) I titolari proprietari di farmacie si impegnano di corrispondere entro l'anno in corso una gratifica forfettaria « una tantum » pari a L. 30.000 per i collaboratori e L. 50.000 per i direttori, corrispondente al miglioramento maturato nel 1958 sugli stipendi.

Il miglioramento sullo stipendio base forfettizzato per il 1958, come sopra, va corrisposto ai colleghi in servizio nella stessa farmacia a tutto il 31 dicembre 1958 da una data non posteriore al 1° aprile 1958.

7) Il presente contratto integrativo ha inizio dal 1° gennaio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 MARZO 1956 PER I FARMACISTI DIPENDENTI ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI PARMA

Questo anno 1956, il giorno 30 del mese di marzo presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Parma,

tra

l'Associazione Proprietari di Farmacia, rappresentata dai dottori: *Carlo Iemmi, Giacomo Chiesi* e *Giampaolo Clivio*

e

l'Associazione Farmacisti non Proprietari rappresentata dai dottori: *Mario Capra, Giuseppe Leporati* e *Francesco Milioli,*

con l'intervento dell'Ordine dei Farmacisti di Parma, in persona del suo Presidente prof. *Giuseppe Lusignani,* si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo al contratto nazionale di lavoro 11 ottobre 1954 e sue successive modifiche.

Art. 1.

RETRIBUZIONI

A far tempo dal 1° aprile 1956 gli stipendi base mensili da corrispondere ai farmacisti non proprietari, saranno rappresentati dai seguenti minimi:

a) Collaboratori con anzianità di servizio professionale non superiore ai due anni L. 29.000

b) Collaboratori con anzianita di servizio professionale da due e fino al compimento di cinque anni L. 37.000

c) Collaboratori con anzianità di servizio professionale oltre cinque anni L. 45.000

d) Direttori e Direttrici di farmacia L. 50.000

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo l'anzianità sarà computata tenendo conto del periodo di servizio prestato dal collaboratore o direttore, non solo presso la farmacia da cui egli dipende, ma anche presso tutte le altre farmacie in cui ha prestato servizio dopo il conseguimento della laurea. In caso di contestazione faranno fede le dichiarazioni all'uopo rilasciate dalla Prefettura.

Art. 2.

SCATTI DI ANZIANITÀ

A titolo di particolare riconoscimento (premio di fedeltà) per il servizio prestato presso la medesima farmacia, il collaboratore o direttore ha diritto a scatti biennali di anzianità del 5 % sullo stipendio base.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si terrà calcolo solamente dell'anzianità di servizio prestato presso la medesima farmacia e dopo il compimento dei primi cinque anni di anzianità professionale compiuta presso una o più farmacie. Tali scatti non possono superare il numero di cinque.

La presente norma prevale sull'art 66 del vigente contratto nazionale di lavoro.

Art. 3.

CONDIZIONI INDIVIDUALI DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve le condizioni individuali contrattuali di miglior favore esistenti alla data odierna presso le singole aziende.

Art. 4.

INDENNITÀ DI DIMISSIONI

In deroga all'art. 50 del vigente contratto nazionale di lavoro, la indennità di dimissioni sarà corrisposta con le stesse norme previste dall'art. 47 per l'indennità di licenziamento.

Art. 5.

FERIE ANNUALI

In deroga a quanto disposto in proposito dal contratto nazionale di lavoro di cui il presente contratto costituisce l'integrativo provinciale, le ferie annuali saranno corrisposte ai direttori e collaboratori nella seguente misura:

a) giorni 15 per ogni anno di servizio prestato, fino al quarto anno di attività professionale compiuto:

b) giorni 20 per ogni anno di servizio prestato, dal quinto all'ottavo anno di attività professionale compiuto;

c) giorni 30 per ogni anno di servizio prestato, a partire dal nono anno di attività professionale in poi.

Per quanto non previsto dal presente articolo varranno le correlative norme del contratto nazionale di lavoro.

Art. 6.

DECORRENZA

Il presente contratto collettivo integrativo provinciale decorrerà dal 1° aprile 1956 ed avrà la stessa scadenza del contratto nazionale di lavoro cui si riferisce.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 15 GENNAIO 1957 SUL CONGLOBAMENTO PER I FARMACISTI DIPENDENTI ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI PARMA

Quest'anno millenovecentocinquantasette il giorno 15 gennaio, presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Parma

tra

l'Associazione Proprietari di Farmacia, rappresentata dal dott. *Filippo Zanetti*

e

il Sindacato Farmacisti non Proprietari, rappresentato dal dott. *Francesco Milioli*

con l'intervento dell'Ordine dei Farmacisti di Parma, in persona del suo Presidente prof. *Giuseppe Lusignani*, si è convenuto di trasferire l'indennità di contingenza al 1° gennaio 1957 sugli stipendi base, stabiliti nel contratto integrativo provinciale di lavoro per farmacisti dipendenti, del 30 marzo 1956.

Perciò il 1° capoverso dell'art. 1 del suddetto contratto RETRIBUZIONI viene così modificato:

« A far tempo dal 1° gennaio 1957 gli stipendi base mensili da corrispondere ai farmacisti non proprietari, saranno rappresentati dai seguenti minimi:

a) Collaboratori con anzianità di servizio professionale non superiore ai due anni L. 56.967

b) Collaboratori con anzianità di servizio professionale da due e fino al compimento di cinque anni L. 64.967

c) Collaboratori con anzianità di servizio professionale oltre i cinque anni L. 72.967

d) Direttori e Direttrici di farmacia L. 77.967

A titolo di chiarimento, si intende che, a datare dall'entrata in vigore del presente accordo, gli scatti di anzianità vengono calcolati sui nuovi stipendi base sopra descritti e che, in aggiunta agli stessi, decorre la nuova contingenza stabilita per la categoria A del settore commercio e il caro-pane.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 5 GENNAIO 1959 RELATIVO AL CONGLOBAMENTO PER IL PERSONALE LAUREATO E DIPLOMATO DIPENDENTE DA FARMACIE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'anno 1959 e questo dì 5 del mese di gennaio, in Lucca Davanti all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O., rappresentato per delega dal suo Direttore dott *Enrico Lello*, dal sottoscritto Funzionario dell'Ufficio stesso, dott. *Roberto Benedetti*, sono comparsi i signori:

Tonini dott *Aldo*, Presidente dell'ASSOCIAZIONE SINDACALE PROVINCIALE PROPRIETARI FARMACISTI:

Pillori dott *Pietro*, Presidente ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FARMACISTI NON PROPRIETARI, con l'assistenza del dottor *Giannini* dott *Vasco*, Presidente dell'ORDINE DEI FARMACISTI della Provincia:

allo scopo di stipulare l'Accordo integrativo provinciale di conglobamento da valere per il personale laureato e diplomato dipendente da Farmacie della Provincia di Lucca

Dopo ampie discussioni e, a seguito dei precedenti incontri e riunioni, si è convenuto di disciplinare il rapporto di lavoro oggetto del presente Accordo, come segue:

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale di cui al presente Accordo si intende distinto nelle seguenti qualifiche:

a) Direttore Tecnico·

b) Collaboratore.

Art 2.

RETRIBUZIONE

La retribuzione distinta nei vari elementi spettante ai lavoratori inquadrati nelle qualifiche di cui al precedente art. 1 è quella indicata nella tabella allegata che, pertanto, fa parte integrante del presente Accordo a tutti gli effetti.

Art. 3.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Le parti hanno convenuto di prendere come base di riferimento la misura dell'indennità di contingenza della categoria A) del settore commerciale della Provincia di Lucca attualmente in vigore e di seguirne le successive. eventuali variazioni.

Art 4

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è collegato con quello di apertura e di chiusura delle Farmacie. stabilito con Decreto Prefettizio, fino al limite di otto ore giornaliere e quarantotto settimanali.

Art 5.

LAVORO STRAORDINARIO

E' facoltà del datore di lavoro di richiedere al dipendente una prestazione di lavoro straordinario, oltre quello normale, di cui all'articolo precedente.

Il lavoratore non può rifiutarsi di prestare tale lavoro straordinario fino a 2 ore al giorno, con un massimo di 52 ore mensili.

Tale prestazione viene retribuita in base alla retribuzione oraria maggiorata

a) del 10 % per le ore di giornate non festive.

b) del 15 % per le ore di giornate festive, non cadenti nella settimana di turno.

La prestazione del lavoro straordinario può essere chiesta anche in ore diverse da quelle di apertura della farmacia, per ragioni di riordinamento, di inventario, eccetera.

Art 6.

MODALITÀ PER IL CALCOLO E LA CORRESPONSIONE DELLE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO

Le maggiorazioni dovute per lavoro straordinario vanno calcolate sulla retribuzione oraria che si ottiene dividendo per 26 e successivamente per 8 la parte della retribuzione mensile sotto indicata:

a) stipendio conglobato (minimo contrattuale ed eventuali eccedenze per aumenti periodici di anzianità aumenti di merito):

b) indennità di contingenza.

Il pagamento del lavoro straordinario deve essere effettuato unitamente a quello delle altre competenze mensili

Art 7

SERVIZIO NOTTURNO

Il farmacista lavoratore può anche prestare la sua opera in ore notturne.

La durata del servizio notturno va secondo l'orario stabilito dalle autorità tutorie.

Per ogni notte di servizio il personale avrà diritto ad un compenso fisso di L. 1.000 (mille).

Qualora da parte dei proprietari di farmacia venisse richiesto di modificare le modalità del servizio notturno attualmente in atto, le parti contraenti del presente Accordo si impegnano ad incontrarsi per esaminare la richiesta stessa e le modalità di attuazione.

Art. 8.

FESTIVITÀ

Sono considerate giornate festive — oltre le domeniche — tutte quelle riconosciute tali a norme delle vigenti disposizioni di legge.

Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi sono da considerarsi, a tutti gli effetti, come lavoro straordinario e sono compensate, pertanto, con la maggiorazione del 15 % sullo stipendio, come previsto dal precedente art. 6 ad eccezione delle giornate che cadono nel turno settimanale.

Art. 9.

TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AGLI INTERNI

Ai lavoratori chiamati a sostituire temporaneamente e per brevi periodi i titolari di farmacia o altri lavoratori assenti per ferie, malattia, puerperio, ecc., sarà riconosciuta, nel primo caso, la qualifica di direttore tecnico e, nel secondo caso, quella di collaboratore.

Pertanto, oltre alla retribuzione prevista per le categorie di cui sopra del presente Accordo, sarà corrisposta ai suddetti lavoratori una percentuale pari al 10 % giornaliero da calcolarsi sulla retribuzione stessa.

In tale percentuale le parti stipulanti intendono sia compreso, oltre al compenso per il maggior disagio, gli importi maturati eventualmente per la 13ª mensilità, ferie e quanto altro.

Trattandosi come appare chiaramente, di rapporti di lavoro a tempo determinato, agli interini non spetterà alcuna indennità di liquidazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 10.

TREDICESIMA MENSILITÀ

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità, quanti sono i mesi del servizio prestati.

Art. 11

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Accordo le [illegible] ti faranno riferimento al Contratto nazionale di La[illegible] in vigore per la Categoria.

TABELLA SALARIALE DA VALERE PER I DIPENDENTI - LAUREATI E DIPLOMATI DA FARMACIE DELLA PROVINCIA

QUALIFICHE E SESSO		Stipendio base	Ind. cont. da congl.	Tot. stip. conglob.	Indenn. conting.	Indenn. caropane	TOTALE
		Lire					
DIRETTORE:							
dal 1° al 5° anno	UOMO	48.033	24.141	72.174	9.087	520	81 781
	DONNA	45.632	24.141	69.773	9.087	520	79.380
oltre il 5° anno	UOMO	53.033	24.141	77 174	9.087	520	86.781
	DONNA	50.382	24.141	74.523	9.087	520	84.330
COLLABORATORI							
al 1° anno	UOMO	18.023	24.141	42.164	9.087	520	51 771
	DONNA	17.122	24 141	41.263	9.087	520	50.870
dal 2° al 5° anno	UOMO	33.023	24.141	57.164	9.087	520	66.771
	DONNA	31.372	24.141	55.513	9.087	520	65.120
oltre il 5° anno	UOMO	39.033	24.141	63.174	9.087	520	72.781
	DONNA	37.082	24.141	61.223	9.087	520	70.830

NOTE ALLA TABELLA SALARIALE

1) Per il Direttore Tecnico-Amministrativo viene stabilito un aumento pari al 10 % da calcolarsi sullo stipendio base.

2) Viene stabilito che al personale dipendente verranno concessi n. 5 scatti biennali dopo il 5° anno di servizio sul solo stipendio base, nella misura del 5 %: inoltre vine concesso uno scatto finale (da calcolarsi sempre in misura del 5 % sullo stipendio base) al compimento de[illegible] 50° anno di età del dipendente.

3) Per le farmacie site in zone depresse verrà concor[illegible] data una riduzione degli stipendi da determinarsi d[illegible] volta in volta, direttamente tra le parti.

Visto il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 8 MAGGIO 1957 PER I LAUREATI E DIPLOMATI DIPENDENTI DA FARMACIE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Il giorno 8 maggio 1957, presso la Sede dell'Unione Sindacati Commercianti della Provincia di Ancona

tra

l'Associazione Proprietari di Farmacia della Provincia di Ancona, rappresentata dalla Commissione Sindacale composta dal dott. *Mariano Mariani*, dal dott *Mario Zecchini*, dal dott. *Alessandro Pichi*, dal dott. *Girolamo Sinibaldi* e dal rag. *Roberto Saltara*, assistiti dal sig. *Celso Battelli*, Direttore dell'Unione e dal dott *Gianfranco Nobili*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Ancona e Provincia, rappresentata dal sig. *Nazzareno Saltamartini*

l'Unione Sindacale Provinciale (CISL), rappresentata dal sig. *Oscar Marini*, assistito dal dott *Graziano Casoli*

l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal Sig. *Vittorio Gentili*

il Sindacato Autonomo Laureati Dipendenti da Farmacie, rappresentato dal dott. *Arpino Arzeni*,
si è stipulato il presente contratto integrativo al contratto nazionale normativo di lavoro per il personale laureato e diplomato delle farmacie del 1° gennaio 1955, da valere per tutto il personale laureato e diplomato dipendente da farmacie della Provincia di Ancona compreso nella sfera di applicazione del suddetto contratto nazionale.

Il presente contratto integrativo provinciale — che durante il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso inscindibile — sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, tutte le norme di precedenti contratti provinciali.

Rimangono ferme le condizioni di miglior favore.

Art. 1.

Minimi della retribuzione mensile (conglobamento al 31 dicembre 1955). — Uomini e donne di età superiore agli anni 20 in vigore dal 1° maggio 1957

Direttore tecnico con responsabilità tecnico amministrative	76.000	73.500
Direttore	71.500	69.000
Collaboratore	55.000	52.500
Collaboratore al primo anno	44.000	41.500

Art. 2.

Scatti di anzianità. — A parziale modifica dell'articolo 66 del ripetuto contratto nazionale gli scatti di anzianità saranno corrisposti nella misura del 4 % sui minimi conglobati di cui all'art. 1 per ogni 3 anni di servizio prestato nella stessa farmacia.

Art. 3.

L'art. 70 del contratto nazionale viene modificato come segue. La retribuzione mensile al famacista lavoratore che presta la sua opera per mezzo servizio giornaliero è la metà dello stipendio base conglobato maggiorata del 15 %, oltre la metà della contingenza non conglobata. Per il servizio prestato saltuariamente ad ore o a giornate fino ad un massimo di giorni 6, il compenso orario è pari a quello fissato per il lavoro straordinario diurno con una ulteriore maggiorazione sul complesso di esso del 20 %

Art. 4.

Il presente contratto avrà la durata di anni due, intendendosi rinnovato di anno in anno qualora non disdettato almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Art. 5.

Il presente contratto entra in vigore il 1° maggio 1957.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 16 NOVEMBRE 1955 PER I LAUREATI E DIPENDENTI DA FARMACIE DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

L'anno millenoventocinquantacinque addì sedici novembre presso l'U. P. L. M. O. di Ascoli Piceno

tra

la FEDERAZIONE PROVINCIALE PROPRIETARI DI FARMACIE, rappresentata dal Segretario Provinciale dott. *Moschini Emidio Secondo*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI LAUREATI E DIPLOMATI NON PROPRIETARI aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal Segretario Provinciale dott. *Petrelli Giovanni*, assistito dal sig. *Blasi Alfredo*, funzionario dell'Unione Sindacale Provinciale:

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI LAUREATI E DIPLOMATI NON PROPRIETARI aderenti alla CGIL, rappresentata dal sig. *Giovanni Amadio*, Segretario della Camera del Lavoro,

con l'intervento dell'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA M. O. di Ascoli Piceno, rappresentato dal Capo Servizio Rapporti di Lavoro sig. *Serafino Fioravanti*, si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo del contratto nazionale collettivo di lavoro 1° gennaio 1955 da valere per il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Ascoli Piceno.

Art. 1.

Le parti con il presente contratto hanno inteso di determinare i minimi di stipendio, lasciando impregiudicate le situazioni di fatto più favorevoli ai prestatori d'opera.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO

Personale laureato e diplomato dipendente da farmacie in Comuni con popolazione sup. ai 30.000 abitanti L. 44.000:

a) Direttore tecnico-responsabile

idem in Comuni riconosciuti stazione di cura e soggiorno e popolazione compresa frà i 10.000 e i 30.000 abitanti L. 42.000.

idem in Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ed in quelli aventi farmacie in soprannumero L. 40.000.

b) Collaboratore

personale laureato e diplomato dipendente da farmacia in Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti L. 27.500

idem in Comuni dichiarati stazione di cura e soggiorno con popolazione compresa fra i 10.000 e i 30.000 abitanti L. 26.250

idem in Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ed in quelli aventi farmacie in soprannumero L. 25.000.

Art. 3.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Il suddetto personale, in aggiunta allo stipendio, avrà diritto all'indennità di contingenza nella misura prevista dall'allegata tabella - Categoria « A ».

Detta indennità subirà le variazioni del costo della vita secondo il meccanismo previsto per il settore del commercio.

Art. 4.

INDENNITÀ DI CAROPANE

I lavoratori usufruiranno dell'indennità di caropane, secondo quanto stabilito dal decreto legge 7 luglio 1948, n. 1093, nella misura di L. 520 mensili.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è collegato a quello di apertura e chiusura della farmacia con decreto del Prefetto, sino al limite di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.

Art. 6.

SCATTI DI ANZIANITÀ

Al farmacista lavoratore viene corrisposto uno scatto per l'anzianità di servizio nella stessa farmacia come segue: ogni due anni di servizio aumento del 5 % sul solo minimo contrattuale di stipendio (escluso contingenza).

Art. 7.

Per quanto non previsto le parti fanno riferimento alle disposizioni legislative e alle norme contenute ne contratto nazionale di categoria del quale il presente è parte integrante.

Art. 8.

l presente contratto entra in vigore il 1° luglio 1955 ha la validità di mesi 18. Qualora non disdettato al- 10 due mesi prima della sua scadenza da una delle ti contraenti, si intenderà rinnovato di anno in an- salvo modifiche sostanziali che venissero nel frat ıpo apportate in campo nazionale.

Tabella della nuova misura dell'indennità di contingenza per i dipendenti del settore « Commercio » della Provincia di Ascoli Piceno per il bimestre ottobre-novembre 1955.

Qualifiche ed età	UOMINI		DONNE	
	Giornaliera	Mensile	Giornaliera	Mensile
Categoria A	806,50	20.969	741,50	19.279

Visti, il contratto e la tabella che precedono.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 14 LUGLIO 1956, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER IL PERSONALE LAUREATO E DIPLOMATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno 1956 il giorno 14 luglio nella sede dell'Associazione Sindacale Proprietari di farmacia della provincia di Napoli, in via dei Cimbri 23 in Napoli,

t r a

la detta Associazione rappresentata dal suo Presidente dott *Federico Veltri*, assistito dal dott *Ugo Florio*

e

il SINDACATO PARTENOPEO FARMACISTI NON PROPRIETARI della Provincia di Napoli, rappresentato dal suo Segretario dott. *Egidio Scarpa*, assistito dal dott. *Ferdinando d'Emilio*,

si è stipulato il presente accordo salariale, integrativo del contratto nazionale di lavoro per il personale laureato e diplomato delle farmacie stipulato in Roma il giorno 8 dicembre 1954 e riportato su « Il Farmacista » di giugno 1955, da valere per tutti i farmacisti collaboratori e direttori che prestano la loro opera alle dipendenze dei titolari di farmacia della provincia di Napoli.

Art. 1.

In riferimento all'art. 59 del contratto nazionale i minimi di stipendio spettanti al personale laureato e diplomato conglobati con la sola indennità di contingenza e della scala mobile corrispondente al bimestre ottobre novembre 1955, sono fissati come appresso:

Direttore tecnico responsabile	L. 71.500
Collaboratore al 1° anno di effettivo servizio	» 41.500
Collaboratore al 2° anno di effettivo servizio	» 46.500
Collaboratore al 3° e 4° anno di effett. serv.	» 56.500
Collaboratore al 5° anno di effettivo servizio	» 66.500

A detti minimi vanno aggiunte L. 520 mensili per caro-pane.

Per effettivo servizio s'intende quello prestato in precedenza e documentato con certificato di servizio dell eventuali precedenti prestazioni.

Le suddette paghe, si precisa, sono per n. 8 ore giornaliere di lavoro e 48 settimanali, a norma dell'art. 1 del normativo nazionale.

Art. 2.

Il presente contratto entrerà in vigore il 1° agosto 1956 e rimane valido fino al 31 dicembre 1957. Allo scadere s'intenderà rinnovato per un anno e così di seguito a meno che una delle due Associazioni contraenti non ne notifichi disdetta all'altra parte a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di almeno 60 giorni dalla scadenza.

Tale durata è valida se non intervengono ulterio modifiche al contratto nazionale normativo di lavor vigente.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI 3 OTTOBRE 1958 E 28 SETTEMBRE 1959, PER IL PERSONALE LAUREATO E DIPLOMATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI BARI

Addì 3 ottobre 1958,

tra

Associazione Sindacale Titolari di Farmacie e il ndacato Farmacisti non Proprietari derente alla I.S.L., il Sindacato Autonomo Farm ti non Proietari sotto gli auspici dell'Ordine vinciale dei armacisti:

e

Addì 28 settembre 1959,

resso l'Ufficio Regionale del Lavoro e M. O. di Bari, ppresentato dal Capo Servizio Rapporti di lavoro ott. *Paolo Franich*;

Associazione Sindacale Titolari di Farmacia, rappre- ntata dal suo Presidente dott. *Carmine De Palma*, assistito dal dott. *Giacomo Favia*

e

Sindacato Provinciale Farmacisti non proprietari addetti di Farmacia, aderente alla C.G.I.L., rappresentato dal dott. *Nicola Stanzione*, assistito dal sig *Ernesto Accardi* e dalla signora *Carmela Pierri* della Caera Confederale del Lavoro di Bari;

Sindacato Farmacisti non proprietari, ospedalieri e pendenti da Enti, aderente alla U.I.L., rappresentato l sig. *Carlo Italiano*;

stato stipulato il presente contratto Provinciale inte- rativo di lavoro.

Art 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

In applicazione all'art. 59 del Contratto Nazionale di avoro per il personale laureato e diplomato dipendenda Farmacie del 1° gennaio 1955 e alle norme contenunello Accordo Nazionale del 15 marzo 1957, gli stiendi minimi al lordo di R. M. e della ritenuta di legge er il personale fisso sono determinati nella seguente isura:

COLLABORATORI E COLLABORATRICI

Al 1° anno d'impiego, L. 15.000, conglobato L. 48.400;
Al 2° e 3° anno L. 22.000, conglobato L. 55.400;
Al 4° e 5° anno, L. 30.000, conglobato L. 63.400;

Dal 6° anno, aumenti biennali in ragione del 5% sullo stipendio base.

DIRETTORI E DIRETTRICI TECNICI

Luoghi con popolazione fino a 30.000 abitanti L. 40.000, conglobato L. 73.400;

Luoghi con popolazione oltre 30.000 abitanti L. 45.000, conglobato L. 78.400.

DIRETTORI E DIRETTRICI CON RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Luoghi con popolazione fino a 30.000 abitanti L. 44.000, conglobato L. 77.400:

Luoghi con popolazione oltre 30.000 abitanti L. 52.000, conglobato L. 85.400.

Art. 2.

CAROPANE

In aggiunta alla retribuzione (stipendio base) di cui sopra, spetta la indennità di caropane nella misura di L. 520 mensili, come previsto dalle vigenti disposizioni e salvo modificazioni legislative future.

Art. 3.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA E SCALA MOBILE

In aggiunta ai minimi di paga (stipendio base) fissati nel presente contratto integrativo, permane l'obbligo della corresponsione dell'importo di indennità di contingenza (misura attuale L. 32.880) ed i punti di scala mobile da maturarsi, come per la Categoria A del Settore Commercio, per trenta giorni al mese.

Art. 4.

SERVIZIO NOTTURNO

Il servizio notturno effettuato a porte aperte viene globalmente compensato con il 20 % della retribuzione giornaliera fissata per il servizio diurno.

Art. 5.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le condizioni di miglior favore dovranno essere mantenute.

Art 6.

NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme di Legge vigenti e al Contratto Nazionale in vigore e successive modificazioni.

Art. 7.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto si intende in vigore dal 1° ottobre 1958 e tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ONTRATTO COLLETTIVO 7 LUGLIO 1958 INTEGRATIVO DEL ONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER IL PERSONALE AUREATO E DIPLOMATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno 1958 addì 7 del mese di luglio, in Lecce, nella de e sotto gli auspici dell'Ordine dei Farmacisti della ovincia di Lecce, rappresentato dal Presidente dott. *isca Gennaro*

tra

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI FARMACISTI PROPRIETARI, ppresentata dalla dott *Campa Maria Luisa*

e

SINDACATO PROVINCIALE FARMACISTI NON PROPRIETARI lerenti alla CISL, rappresentato dal Segretario Pronciale dott. *Carlo Villani*, con l'assistenza del Segretrio Sindacale dell'Unione di Lecce sig. *Scalinci Mao*, si è stipulato il seguente contratto integrativo al ntratto nazionale collettivo di lavoro con decorrenza al 1° luglio 1958 per il personale laureato e diplomato ipendente dalle Farmacie di Lecce e Provincia.

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

In applicazione all'art. 59 del Contratto nazionale di voro per il personale laureato e diplomato dipendente dalle Farmacie, del 1° dicembre 1954 e di conglomento delle voci della retribuzione dei Farmacisti ureati, gli stipendi minimi al lordo di R. M. e dalle tenuta di legge per il personale fisso, sono determinate ella seguente misura, dal 1° luglio 1958:

Farmacisti senza pratica professionale:

L. 35.000 mensili;

Collaboratori e collaboratrici con pratica:

all'inizio dell'impiego L. 40.000 mensili;

dopo il primo anno di imp. L. 50.000 mensili.

Direttori e Direttrici Tecnici L. 65.000 mensili;

Direttori e Direttrici Tecnici e amministrativi L. 70.000 mensili.

Art. 2.

In aggiunta alla retribuzione di cui sopra, spetta la indennità di caro-pane nella misura di L. 520 mensili, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

SCALA MOBILE - INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In aggiunta ai minimi di paga fissati nel presente contratto integrativo, permane l'obbligo della corresponsione dell'importo dei punti per la scala mobile come per il settore del commercio sia da maturare che maturati.

Art. 4.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le condizioni di miglior favore dovranno essere mantenute.

Art. 5.

RIFERIMENTO ALLE NORME CONTRATTUALI DI LEGGE

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto integrativo provinciale, si fa riferimento alle norme di legge vigenti e del contratto nazionale 1° luglio 1954 e successive modifiche.

Art. 6.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto andrà in vigore dal giorno 1° luglio 1958 e avrà la durata di un anno.

Si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora una delle parti non abbia dato regolare disdetta almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente contratto, comunque, avrà valore fino alla firma del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 6 FEBBRAIO 1958 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE LAUREATO E DIPLOMATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE PER LA PROVINCIA DI TARANTO

L'anno 1958 addì 6 del mese di febbraio, in Taranto, nella sede e sotto gli auspici dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Taranto, rappresentata dal Presidente dott. *Giovanni Gentile* e dal dott. *Francesco Ortolani* Segretario dell'Ordine dei Farmacisti

tra

il SINDACATO PROVINCIALE PROPRIETARI DI FARMACIE, rappresentato dal Presidente dott. *Nicola Quaranta* e dal dott. *Eduardo Candelli*

e

il SINDACATO PROVINCIALE FARMACISTI NON PROPRIETARI rappresentato dal Segretario Provinciale dott. *Umberto Malagrinò* e dai dott. *Antonio Marucci, Nicola Bianchi, Giovanni Galantino* e *Angelo Stola*, assistiti dai Sigg. *Teodoro Magurano*, Segretario della FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI (FISASCA), dal prof. *Giuseppe Conte*, Segretario Generale della UNIONE SINDACALE PROVINCIALE e dal cav. *Antonio Dell'Aglio*, Segretario Sindacale della U.S.P (CISL);

si è stipulato il seguente contratto integrativo al contratto Nazionale Collettivo di Lavoro con decorrenza dal 1° febbraio 1958 per il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie di Taranto e provincia.

Art. 1

MINIMI DI RETRIBUZIONE

In applicazione all'art. 59 del Contratto nazionale di lavoro per il personale laureato e diplomato dipendendente dalle farmacie del 1° dicembre 1954 e di conglobamento delle voci della retribuzione dei farmacisti laureati, gli stipendi minimi al lordo di R. M. e delle ritenute di legge per il personale fisso, sono determinate nella seguente misura, dal 1° febbraio 1958;

1) Collaboratori e collaboratrici:

a) dall'inizio al termine del 1° anno	L.	45.050
b) dall'inizio al termine del 2° anno	»	48.050
c) dall'inizio del 3° anno al termine del 6°	»	56.050
d) dall'inizio del 7° anno in poi	»	59.050
2) Direttori e direttrici tecnici	»	67.050
3) Direttori e direttrici tecnici ammin.	»	69.050

Art. 2.

INDENNITÀ DI CAROPANE

In aggiunta alla retribuzione di cui sopra, spetta la indennità di caropane nella misura di L. 520 mensili, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

SCALA MOBILE - INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In aggiunta ai minimi di paga fissati nel presente contratto integrativo permane l'obbligo della corresponsione dell'importo dei punti per la indennità di contingenza che scatteranno successivamente alla data del 30 aprile 1958.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento agli articoli 10, 11 e 12 del Contratto Nazionale di lavoro, la durata normale del lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali, giuste le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.

Art. 5.

SERVIZIO NOTTURNO

Il lavoratore farmacista che effettua il lavoro notturno, avrà diritto al compenso fisso mensile di L. 60.000 (sessantamila).

Art. 6.

TURNO DI APERTURA DI DOMENICA

Saranno applicate le norme disposte dall'art. 17 del Contratto Nazionale.

Art. 7

SCATTI DI ANZIANITÀ

A chiarimento del disposto dell'articolo 66 del Contratto Nazionale del 1° dicembre 1954, si conviene che la maggiorazione dello scatto biennale di anzianità varierà col variare della retribuzione contrattuale conglobata, fissata dal presente contratto.

Art 8.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le condizioni di miglior favore dovranno essere man-enute.

Art. 9.

RIFERIMENTO A NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE

Per tutto quanto non contemplato nel presente con-ratto integrativo provinciale, si farà riferimento alle orme di legge vigenti e del Contratto Nazionale del ° dicembre 1954, e successive modifiche.

Art. 10.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto andrà in vigore dal giorno della stipulazione e scadrà il 31 dicembre 1958.

Si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza e così di anno in anno.

Nel caso di disdetta il presente contratto continuerà ad avere vigore sino alla stipulazione del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 21 FEBBRAIO 1959 PER IL PERSONALE LAUREATO DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Addì 21 febbraio 1959 in Catania nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, davanti l'avv *Giovanni Rizzarelli*, Direttore Capo Servizio ai rapporti di lavoro.

tra

l'Associazione Provinciale Farmacisti Proprietari, rappresentata dal suo Vice Presidente dott. *Di Silvestri Liborio*, assistito dal dott *Mario Zappalà* Presidente dell'Ordine dei Farmacisti

e

il Sindacato Farmacisti non proprietari aderente alla CISL, rappresentato dai sigg., Dottoressa *Frazzetta Giuseppina* e dott. *Azzarello Salvatore* e con lo intervento dei sigg. *Biondi Mario* e *Bruno Alfio* della CISL;

il Sindacato Farmacisti non proprietari aderente alla CISNAL, rappresentato dal suo Segretario dott *Sultano Santo* e con l'intervento del rag. *Gildo Giannitto*, Segretario Provinciale CISNAL.

Si è stipulato il seguente accordo provinciale da valere per il personale laureato delle farmacie.

Art. 1

Con decorrenza 1° febbraio 1959, le retribuzioni mensili stabilite con accordo provinciale del 10 giugno 1958 vengono modificate come appresso

1) Direttore tecnico responsabile L. 76.500

2) Direttore tecnico responsabile, che risponda della completa gestione tecnico-amministrativa della farmacia L. 81.000

3) Collaboratore con meno di un anno di attività professionale » 48.500

4) Collaboratore con un anno più di attività professionale » 59.500

Art. 2.

Le retribuzioni di cui all'art. 1° sono comprensive della scatto di due punti di contingenza verificatosi con effetto 1° agosto 1958.

Art. 3.

Rimangono salve le migliori condizioni in atto esistenti.

Art 4.

Il presente accordo rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 1959 e qualora non sia disdettato entro due mesi da una delle parti con lettera raccomandata, si intenderà prorogato per un uguale periodo di tempo.

Dopo la sua disdetta e fino alla stipula del nuovo, il presente accordo conserverà la sua efficacia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 21 MAGGIO 1957 PER I LAUREATI E DIPLOMATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI MESSINA

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno ventuno del mese di maggio presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti, si sono riuniti:

il dott. *Francesco Cannavò*, Presidente dell'ORDINE DEI FARMACISTI della Provincia, i dottori *Francesco Scardino*, *Antonino Calogero* e *Antonino Papisca*, in rappresentanza dei FARMACISTI PROPRIETARI:

e

i dottori *Luigi Schillaci*, *Fedele Joculano* e *Cosma Damiano Privitera*, per il SINDACATO FARMACISTI NON PROPRIETARI.

Di comune accordo si è stabilito quanto segue

Le parti dichiarano di accettare integralmente quanto disposto dal Contratto Nazionale stipulato in Roma il 1° dicembre 1954 e pubblicato sul « Farmacista » fascicolo n. 6 del giugno 1955.

Annullando ogni precedente accordo provinciale.

Per lo stipendio del collaboratore, che non abbia per lo meno un anno di effettiva anzianità professionale, le parti accettano il minimo stabilito dal Contratto Nazionale.

I minimi di stipendio base restano concordati nella seguente maniera

A) direttore tecnico responsabile L. 40.000 (quarantamila) mensili:

B) collaboratore L. 30.000 (trentamila) mensili.

A detti stipendi va aggiunta l'indennità di contingenza categoria *A* in ragione di ventisei (26) giorni al mese.

Il presente accordo integrativo provinciale andrà in vigore con il giorno 1° febbraio 1957

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO